Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 19 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre 1938, registro 29 Africa Italiana, foglio 385.

Sono sanzionate le seguenti ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Brahané Mirag, ascari (92385) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. Ascari audace e volenteroso in ogni contingenza, in un ardito colpo di mano contro forte posizione nemica, con il suo esempio incitava i compagni all'assalto. Rimasto ferito, non volle allontanarsi finchè la posizione non fu espugnata. — Mai Ceu, 1° aprile 1936-XIV.

Cahasa Ghebriet, muntaz (43825) del IV battaglione eritreo, reparto comando. — Volontariamente seguiva il battaglione durante un combattimento, lanciandosi con pochi conducenti, in un violento assalto contro un nucleo avversario che tentava una sorpresa. Ferito, s'allontanava soltanto quando ebbe la certezza che il nemico era stato definitivamente battuto. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Negasc Tesfau, muntaz (35497) del XII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Caduto il capo squadra assumeva il comando del reparto dando esempio di calma e coraggio. All'ordine, ripiegava ordinatamente combattendo ed incoraggiando gli ascari alla resistenza. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Tzegai Gheresghier, muntaz (46809) del IV battaglione eritreo, reparto comando. — Graduato di provata fedeltà, non esitava a lanciarsi in lotta violenta. Si prodigava infaticabilmente per accorrere con pochi uomini del buluc esploratori ad un attacco a corpo a corpo, che causava al nemico gravi perdite. Soccorreva infine il comandante di battaglione ferito, trasportandolo, sotto intenso tiro, al posto di medicazione. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Adahanon Derar, ascari del XII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Porta ordini si recava più volte sulla linea di fuoco assolvendo il suo compito con senso del dovere e sprezzo del pericolo. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV.

Adem Nurrù, buluc basci della II brigata eritrea. — Per il contegno ardito, valoroso ed esemplare tenuto in combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Barachi Agos, buluc basci della II brigata eritrea, reparto comando. — Durante aspra battaglia durata una intera giornata, dava prova di sprezzo della vita. Si lanciava al contrattacco, contribuendo a porre in fuga il nemico con ingenti perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cheflè Andù, ascari (26899) del XII battaglione eritreo, 3ª compagnia. — Coadiuvava efficacemente il buluc basci nel respingere il nemico attaccante il reparto salmerie. — Passo Uarieu, 21-24 gennaio 1936-XIV.

Destà Chidanè, ascari della II brigata eritrea. — Per il contegno ardito, valoroso ed esemplare tenuto in combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremedin Gheremascal, buluc basci (30604) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Graduato di provata capacità e fedeltà, offertosi volontario di cooperare ad un audace colpo di mano, guidava con ardimento al successo una pattuglia, sgominando il nemico sorpreso e catturandogli una mitragliatrice. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Habtè Uoldeghergkis, muntaz (51206) del XII battaglione eritreo, 1ª compagnia. — Graduato di provata capacità e fedeltà, offertosi volontariamente di cooperare ad un audace colpo di mano, guidava con ardimento al successo una pattuglia sgominando il nemico sorpreso e catturandogli una mitragliatrice. — Mai Ceu, 1° aprile 1936.

Hailè Sabbatù, ascari della II brigata eritrea. — Per il contegno ardito, valoroso ed esemplare tenuto in combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ismail Ahmed, muntaz (51820) della II brigata eritrea. — Per il contegno ardito, valoroso ed esemplare tenuto in combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Said Ahmed, buluc basci (53304) del IV gruppo artiglieria indigena da montagna 75/13. — Fedele graduato eritreo, durante un combattimento durato 10 ore, sotto intenso e continuo fuoco nemico, noncurante del pericolo, assicurava l'efficienza delle linee telefoniche. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Saleh Ibrahim, sciumbasci (12785) del IV gruppo artiglieria indigena da montagna 75/13. — Comandante di sezione di una batteria da montagna, sotto il fuoco della fucileria nemica che aveva preso di mira la linea dei pezzi, sprezzante del pericolo, assolveva con zelo il proprio compito. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Saleh Nasseredin, sciumbasci (10209) della II brigata eritrea, reparto comando. — Durante aspra battaglia, durata un'intera giornata, dava prova di sprezzo della vita. Si lanciava al contrattacco, contribuendo a porre in fuga il nemico con ingenti perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Teclai Gheremariam, ascari (69092) della II brigata eritrea, reparto comando. — Durante aspra battaglia durata una intera giornata, dava prova di sprezzo della vita. Si lanciava al contrattacco, contribuendo a porre in fuga il nemico con ingenti perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfai Brahanè, muntaz della II brigata eritrea. — Per il contegno ardito, valoroso ed esemplare tenuto in combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfanchiel Mehretù, sciumbasci (23940) del XII battaglione eritreo, compagnia comando. — Sciumbasci addetto ad un comando di battaglione, sotto l'intenso fuoco nemico si adoperava infaticabilmente a mantenere il collegamento fra il comando e i reparti. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV.

Toclù Ziman, muntaz (49309) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — Durante un aspro combattimento incitava con l'esempio gli ascari del suo reparto. Partecipava poi ad una rischiosa operazione catturando prigionieri e materiale. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

Tuoldeberhan Mesghennà, ascari (72148) del XII battaglione eritreo, reparto comando. — Recluta, in combattimento dimostrava coraggio ed ardimento. Durante un ripiegamento portava in salvo un moschetto ed una mitragliatrice di compagni caduti. Sulla posizione di resistenza, manovrava l'arma automatica fino ad esaurimento delle munizioni. — Passo Uarieu, 26 gennaio 1936-XIV.

Tuoldemedin Chidanè, muntaz della II brigata eritrea, reparto comando. — Durante aspra battaglia, durata una intera giornata, dava prova di sprezzo della vita. Si lanciava al contrattacco, contribuendo a porre in fuga il nemico con ingenti perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tuoldemedin Ogbahannes, ascari (52584) della II brigata eritrea, reparto comando. — Durante aspra battaglia durata una intera giornata, dava prova di sprezzo della vita. Si lanciava al contrattacco, contribuendo a porre in fuga il nemico con ingenti perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tzegù Negussè, buluc basci (43551) della II brigata eritrea. — Per il contegno ardito, valoroso ed esemplare tenuto in combattimento. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(3949)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 19 maggio 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì 4 luglio* 1939, *registro n.* 22 *Guerra, foglio n.* 432.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per eventi vari verificatisi in Paese.

MEDAGLIA D'ORO.

Cali Francesco, carabiniere legione territoriale CC. RR. di Bari (*alla memoria*). — Con altro carabiniere, sorpresi in flagrante tentativo di furto tre pericolosi pregiudicati, che con una barca avevano raggiunto la riva di un Regio Arsenale militare marittimo e che, al fermo ad essi intimato, cercavano di riguadagnare il mare, non esitava a slanciarsi in acqua completamente vestito allo scopo di assicurarli alla giustizia. Riuscito ad afferrare un bordo della barca, tentava, sino all'estremo delle sue forze, di imporre ai malviventi il rispetto della legge; ma sopraffatto da essi, trovava in mare morte gloriosa. Nobile esempio del dovere e di alto spirito di sacrificio. — Taranto (località Pizzone), 4 maggio 1938-XVI.

Lorusso Antonio, carabiniere legione territoriale CC. RR. di Bari (*alla memoria*). — Di notte in un Regio Arsenale militare marittimo, per assicurare alla giustizia tre pericolosi malfattori che, sorpresi in flagrante tentativo di furto, cercavano scampo a bordo di un battello, pur essendo inesperto del nuoto e conscio del grave pericolo cui andava incontro, si slanciava in mare, riuscendo ad aggrapparsi all'imbarcazione. Stando immerso sosteneva disperata lotta contro i malfattori, abbattendone uno con gli ultimi colpi della sua pistola, sino a che, sopraffatto dal numero e dal furore degli avversari, trovava morte gloriosa nel mare. Fulgida espressione di virtù militare, educata al culto di una tradizione secolare. — Taranto (località Pizzone), 4 maggio 1938-XVI.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Abate Ernesto di Filippo e fu Miroglio Giuseppina, da Serravalle (Alessandria), vice brigadiere legione CC. RR. di Padova (*alla memoria*). — In servizio notturno di perlustrazione con un carabiniere, imbattutosi in un gruppo di individui sospetti — risultati poi malviventi in flagrante attività delittuosa — risolutamente li affrontava per intimare loro il fermo, senza peraltro riuscire nell'intento, perchè fatto segno a proditoria scarica di colpi di pistola, sette dei quali lo ferirono gravemente al torace e all'addome. Soccorso e trasportato all'ospedale — mentre il dipendente si prodigava invano all'inseguimento dei malfattori — durante il tragitto chiedeva con insistenza se costoro fossero stati arrestati, ed a quanti con pietosa bugia gliene davano assicurazione, manifestava, in commoventi termini, la sua gioia per il non inutile sacrificio della propria esistenza, mantenendo fino alla morte contegno inspirato al più ammirevole stoicismo. — Follina (Treviso), 6 maggio 1938-XVI.

Boi Laurino fu Nicolò e di Matta Giuseppa, da Villamassargia (Cagliari), camicia nera scelta XIV legione milizia ferroviaria. — In servizio isolato notturno, accortosi che in un ufficio della stazione di Terranova Pausania si stava perpetrando un furto, interveniva prontamente, ed al buio affrontava risolutamente un ladro. Aggredito da altri due individui che si erano tenuti nascosti, ingaggiava una impari lotta e, benchè ferito alla testa, riusciva ad arrestare uno dei malfattori e a mettere in fuga gli altri due, che gli sparavano contro, colpendo invece il loro compagno. Il suo ardimentoso intervento sventava così un'azione criminosa e metteva in grado la giustizia di liberare il paese da una banda di nove malfattori fino allora insospettata, responsabile di numerose e gravi rapine. — Terranova Pausania, 14 aprile 1938-XVI.

Dantoni Giuseppe di Carmelo e di Ruscica Concetta, da Scicli (Ragusa), appuntato 13ª legione Regia guardia di finanza (*alla memoria*). — Al comando di una pattuglia in servizio notturno di perlustrazione ed indagine sulla fabbricazione clandestina di spirito, incontrato un pericoloso bandito sul quale gravava una taglia per numerosi delitti, coraggiosamente lo affrontava insieme con la guardia in sottordine, intimandogli di fermarsi. All'intimazione, il feroce delinquente, armato di un fucile ed occultamente di una pistola pronta allo sparo, apriva fulmineamente il fuoco contro di lui, ferendolo mortalmente e rendendo così vano il suo ardito tentativo di catturarlo e di consegnarlo alla giustizia. Fulgido esempio di ardimento e di attaccamento al dovere. — Castelvetrano (Trapani), 28 maggio 1938-XVI.

Izzo Mario, maresciallo capo reparto « Giacomo Medici ». — Trovandosi casualmente in pubblica via di fronte ad un indigeno africano che pronunziava frasi offensive all'indirizzo di personalità sacre alla Patria e che avendo con una scimitarra già ferito un capo squadra della M.V.S.N. ed un borghese, seguitava a minacciare con detta arma i passanti, coraggiosamente lo affrontava con la propria sciabola ed ingaggiava con lui una rapida cruenta schermaglia, con pericolo della propria vita. Benchè ferito ad un braccio, continuava nella lotta, fino a che il ribelle venne ridotto all'impotenza con l'ausilio di un milite della M.V.S.N. accorso in suo aiuto. — Roma, 15 giugno 1938-XVI.

Leardini Pietro di Vittorio e di Felloni Ines, da Orbetello (Grosseto), guardia di terra X legione Regia guardia di finanza. — In servizio di appostamento, di notte, insieme con altri militari, visto che un automobile che portava generi di contrabbando non si era fermata all'intimazione di « alt », pur consapevole del grave pericolo cui si esponeva, balzava con mossa fulminea sul predellino della macchina ed a questa rimaneva aggrappato, tentando di farla fermare per procedere agli accertamenti di legge, nonostante la forte velocità e i voluti sbandamenti con cui veniva condotta. Per meglio aver ragione delle due persone che conducevano l'autoveicolo, infrangeva con un pugno il vetro del parabrezza e continuava poi, gravemente ferito, con mirabile sforzo fisico, nell'aspra lotta, sebbene attraverso il vetro rotto fosse colpito e sospinto in fuori con un grosso bastone. Dopo quattro chilometri di disperata corsa, i due contrabbandieri — vista inutile ogni ulteriore resistenza e reazione — esausti e soggiogati dalla sua ferma ed impavida risolutezza, arrestavano la macchina che abbandonavano dandosi alla fuga. Fulgido esempio di altissimo sentimento del dovere, di cosciente sprezzo della vita, di superbo spirito di sacrificio. — Santa Maria La Scala - Terzigno (Napoli), 30 marzo 1938-XVI.

Mensitieri Guido di Ferdinando e di Mattola Filomena, da Bologna, maggiore legione CC. RR. di Cagliari. — Comandante della divisione CC. RR. di Nuoro, predispose di notte, con intelligente oculatezza il servizio per la cattura di due pericolosi banditi, i quali, con l'efferatezza dei loro delitti, avevano sparso il terrore in vaste zone. Partecipava poi, con ardimento e sprezzo del pericolo, insieme ad altri militari, funzionari ed agenti di P. S., al servizio stesso ed al conflitto che ne seguì e che si concluse con l'uccisione di uno dei malviventi e con la cattura dell'altro gravemente ferito. — Padru Mannu - Bortigali (Nuoro), 25 ottobre 1934-XII.

Mignani Giulio di Dino e di Bigoni Iside, da Nizzana (Ferrara), capo squadra VI legione milizia ferroviaria (*alla memoria*). — Si offriva volontariamente per la cattura di due pericolosi malfattori, latitanti per gravi delitti, sorpresi nascosti in un carro ferroviario e datisi alla fuga. Durante l'inseguimento veniva fatto segno, da parte di uno dei malviventi a ripetuti colpi di rivoltella. Ferito mortalmente all'addome, noncurante delle gravissime lesioni riportate, si slanciava sul malvivente senza fare uso delle armi, nel nobile intento di consegnarlo vivo alla giustizia, lo afferrava con disperata energia e, dopo furibonda colluttazione, riusciva ad atterrarlo ed a trattenerlo, malgrado le ferite mortali e l'abbondante emorragia, fino al momento in cui potè assicurarlo ad un camerata sopraggiunto. Stremato di forze si abbatteva, quindi al suolo. Trasportato all'ospedale e sottoposto a grave atto operatorio, esprimeva al proprio coman-

dante la sua gioia per il dovere compito e sentendosi prossimo alla fine si rammaricava per non poter essere ancora utile alla Patria. Deceduto dopo aver sopportato stoicamente e con serena fermezza atroci sofferenze. Fulgido esempio di salde virtù militari, sprezzo del pericolo, attaccamento al dovere spinto fino al supremo sacrificio. — Bologna, 11 maggio 1938-XVI.

Papa Giuseppe di Michele e di Caruso Rosa, da Catania, vice brigadiere a cavallo legione CC. RR. di Messina. — Comandante di una squadriglia mobile per la cattura di un temibile latitante, autore di numerosi ed efferati delitti, incontratolo in aperta campagna, ne dispose l'accerchiamento ed esponendosi a sicuro pericolo impegnò, con rara calma ed energia, violento conflitto a fuoco in cui il malfattore rimase ucciso ed egli, assieme a due dipendenti, gravemente ferito. Bell'esempio di virtù militari. — Gibellina (Trapani), 19 luglio 1938-XVI.

Petrosillo Angelo fu Onorio e di Fiume Maria Giuseppa, da Monopoli (Bari), maresciallo maggiore a piedi legione CC. RR. di Catanzaro. — Interessato della cattura di pericoloso pregiudicato colpito da cinque mandati di cattura per altrettanti tentati omicidi, dando novella prova di alto attaccamento al servizio, di ardimento e sereno sprezzo del pericolo, lo affrontava di notte tempo in località isolata ed impervia e sostenendo conflitto a fuoco a breve distanza, riusciva ad ucciderlo. — Gallico, 6 novembre 1938-XVI.

Rapisarda Sebastiano di Alfio e di Borzi Lucia, da Aci Sant'Antonio (Catania), guardia di terra 13ª legione Regia guardia di finanza (*alla memoria*). — Facendo parte di una pattuglia in servizio notturno di perlustrazione ed indagini sulla fabbricazione clandestina di spirito, incontrato un pericoloso bandito sul quale gravava una taglia per numerosi delitti, coraggiosamente lo affrontava insieme col suo capo pattuglia, intimandogli di fermarsi. All'intimazione, il feroce delinquente, armato di un fucile ed occultamente anche di una pistola pronta allo sparo, apriva fulmineamente il fuoco contro di lui ferendolo mortalmente e rendendo così vano il suo ardito tentativo di catturarlo e di consegnarlo alla giustizia. Fulgido esempio di ardimento e di attaccamento al dovere. — Castelvetrano (Trapani), 28 maggio 1938-XVI.

Turetta Giovanni di Antonio e di Notturni Bianca, da Cinto Euganeo (Padova), carabiniere legione CC. RR. di Padova. — In servizio notturno di perlustrazione con un sottufficiale, visto il superiore cadere ferito a morte da colpi di pistola proditoriamente sparatigli da un gruppo di malviventi cui aveva invano intimato il fermo, rispondeva con energia al fuoco ferendo uno degli aggressori e lanciandosi poi al loro inseguimento, malgrado fatto segno ad altri colpi di pistola, due dei quali gli perforavano la mantellina. Perdutili di vista, arditamente — per scorciatoia a lui nota — si portava in località di obbligato passaggio ove sperava di poterli nuovamente affrontare, non facendo a tempo a porre in effetto l'animoso tentativo, ma prodigandosi ancora per qualche tratto all'inutile inseguimento di uno dei fuggitivi e tornando ad impegnare con lui efficace azione di fuoco. — Follina (Treviso), 6 maggio 1938-XVI.

Veglia Vincenzo di Antonio e di Panico Adele, da Napoli, vice caposquadra X legione milizia ferroviaria. — Avvertito che un eritreo, armato di scimitarra abissina si era collocato davanti al monumento dei caduti di Dogali, pronunciando frasi ingiuriose all'indirizzo di S. M. il Re Imperatore, del Duce e dell'Italia, minacciando con l'arma i passanti, accorreva subito sul posto ed affrontava l'energumeno. Questi gli si scagliava contro ferendolo alla faccia e facendolo cadere a terra grondante sangue. Rialzatosi e visto che l'eritreo divenuto sempre più eccitato e pervaso da follia di strage, aveva rivolto l'arma contro altre persone, ferendone due, estraeva la rivoltella sparando contro il negro due colpi che andavano a vuoto. Per l'intervento di altro graduato della milizia ferroviaria, l'eritreo poteva essere ridotto all'impotenza e disarmato. Bell'esempio di valore personale, spirito altruistico ed alto sentimento del dovere. — Roma, 15 giugno 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Bertin Sabatino, da Capannoli (Pisa) guardia di terra legione Regia guardia di finanza di Milano. — Venuto a conflitto, assieme ad un compagno, con una numerosa squadra di contrabbandieri riusciva a fermarne uno. Seguitane una vivace colluttazione alla quale partecipavano, allo scopo di liberare l'arrestato, altri tre contrabbandieri, nonostante fosse aggredito a colpi di bastone si difendeva con fermezza e ardimento riuscendo ad immobilizzare l'arrestato e a far desistere dall'opposizione gli altri riottosi. — Lago Nero (Valdidentro), 18 giugno 1938-XVI

Casadei Colonito di Ernesto e di Brasini Angela, da Cesena (frazione Macerone) (Forlì), civile. — Trasportando un graduato dei CC. RR. sulla propria bicicletta, prendeva parte all'inseguimento di pericolosi pregiudicati armati. Fatto segno, assieme col graduato predetto, a colpi di arma da fuoco, cooperava validamente alla cattura di uno dei malfattori, risultato autore di rapina. — Cesena (frazione Macerone), 13 dicembre 1930-IX.

Cubadda Luigi di Domenico e di Ledda Maria Vincenza, da S. Giusta (Cagliari), 1° capitano legione CC. RR. di Cagliari. — Comandante di compagnia CC. RR. coadiuvava con zelo e sagacia il comandante della divisione CC. RR. di Nuoro, nel predisporre di notte un servizio per la cattura di due pericolosi banditi, i quali, per l'efferatezza dei loro delitti avevano sparso il terrore in vaste zone. Partecipava poi, con ardimento e sprezzo del pericolo, insieme ad altri militari, funzionari ed agenti di pubblica sicurezza al servizio stesso ed al conflitto a fuoco che ne seguì e che si concluse con l'uccisione di uno dei malviventi e la cattura dell'altro gravemente ferito. — Padru Mannu - Bortigali (Nuoro), 25 ottobre 1934-XII.

Dal Bon Giuseppe, da Montebelluna (Treviso), maresciallo maggiore a piedi legione carabinieri Reali di Ancona. — Di sera, accorreva con un dipendente carabiniere, nell'abitazione di un furioso maniaco che aveva costretto i propri familiari a fuggire e minacciava con un lungo ed acuminato coltello chiunque osasse avvicinarsi, e, dando prova di alto senso del dovere, coraggiosamente l'affrontava e, dopo aver schivato con mossa abile e fulminea un colpo che lacerava la giacca ad un animoso cittadino, partecipante alla cattura, riusciva con violenti sforzi, a disarmare il forsennato e a ridurlo all'impotenza con l'aiuto del dipendente e del borghese. Guilmi (Ancona), 24 maggio 1938-XVI.

Fornaciari Gualtiero fu Eugenio e di Bruzzi Giulia Vittoria, da Ozzano Emilia, capo squadra VI legione milizia ferroviaria. — Sorprendeva due pericolosi malfattori, latitanti per gravi delitti, nascosti in un carro ferroviario. Riusciti a darsi alla fuga, organizzava e dirigeva contro di essi l'inseguimento, dando prova di iniziativa, coraggio e sprezzo del pericolo. Fatto segno a ripetuti colpi di rivoltella, per nulla impressionato, proseguiva l'inseguimento. Accorreva poi in aiuto di un camerata ferito mortalmente da uno dei malviventi, che afferrava saldamente, trattenendolo in arresto e stroncando in lui ogni velleità di ribellione. Esempio di alte virtù militari e sprezzo del pericolo. — Bologna, 11 marzo 1938-XVI.

Fresi Giovanni Antonio di Isidoro e di Dettori Giovanna Maria, da Sedini (Sassari), guardia di terra legione territoriale Regia guardia di finanza di Milano. — Venuto a conflitto, insieme ad altro compagno, con due squadre di 15 contrabbandieri dai quali veniva fatto segno a colpi di pistola, noncurante del pericolo, con fermezza e alto senso del dovere, non desisteva dalla lotta fino a che non ebbe assicurato il rispetto alla legge che tutelava. In altro conflitto trovatosi da solo contro un contrabbandiere che reagiva a mano armata di coltello, dava nuova prova di ardimento e di belle virtù militari. — Dosso Resaccio (Passo Fascagno), 4 giugno 1938-XVI - La Nero (Valdicentro), 29 giugno 1938-XVI.

Mangione Vincenzo di Giuseppe e di Raimondo Provvidenza, da Vittoria (Ragusa), carabiniere a cavallo legione territoriale CC. RR. di Messina. — Appartenente ad una squadriglia mobile per la cattura di un temibile latitante, autore di numerosi efferati delitti, incontratolo in aperta campagna, lo affrontò risolutamente e, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo, impegnò violento conflitto a fuoco in cui il malvivente fu ucciso ed egli, unitamente al comandante della squadriglia e ad altro militare, rimase ferito. — Gibellina (Trapani), 19 luglio 1938-XVI.

Marano Rosario fu Salvatore e di Mangiagli Lucia, da Acireale (Catania), carabiniere a cavallo legione territoriale CC. RR. di Messina. — Appartenente ad una squadriglia mobile per la cattura di un temibile latitante, autore di numerosi ed efferati delitti, incontratolo in aperta campagna lo affrontò risolutamente e, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo, impegnò violento conflitto a fuoco in cui il malfattore fu ucciso ed egli, unitamente ad altro militare, rimase ferito. — Gibellina (Trapani), 19 luglio 1938-XVI.

Mirotta Roberto fu Vincenzo e di Argento Rosina, da Agrigento, appuntato a cavallo legione territoriale CC. RR. di Palermo. — Appartenente ad una squadriglia mobile per la cattura di un temibile latitante, autore di numerosi ed efferati delitti, incontratolo in aperta campagna, lo affrontò risolutamente e, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo, impegnò violento conflitto a fuoco in cui il malfattore rimase ucciso. — Gibellina (Trapani), 19 luglio 1938-XVI.

Mottola Modesto, da Noci (Bari), guardia scelta nel corpo degli agenti di P. S. — Intimato il fermo a pericoloso pregiudicato, accortosi che questi gli puntava contro, da dentro la tasca dei pantaloni, una rivoltella, gli si slanciava addosso facendo deviare la direzione della canna, talchè, partito un colpo, rimaneva ferito alla gamba destra e, malgrado ciò, concorreva ad arrestarlo. — Brindisi, 31 maggio 1938-XVI.

Piazza Calogero fu Carmelo e di Mingoia Vincenza, da Mussomeli (Caltanissetta) carabiniere a cavallo legione territoriale CC. RR. di Messina. — Appartenente ad una squadriglia mobile per la cattura di un temibile latitante, autore di numerosi ed efferati delitti, incontratolo in aperta campagna, lo affrontò risolutamente e, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo, impegnò violento conflitto a fuoco in cui il malfattore rimase ucciso. — Gibellina (Trapani), 19 luglio 1938-XVI.

Righetto Luigi di Tommaso e di Marchesini Orsola, da Bressanvido (Vicenza), guardia di terra, legione territoriale Regia guardia di finanza di Milano. — Venuto a conflitto, insieme ad altro compagno, con due squadre di 15 contrabbandieri dai quali veniva fatto segno a colpi di pistola, noncurante del pericolo e nonostante fosse rimasto, in seguito a caduta, ferito ad una mano, con fermezza ed alto senso del dovere, non desisteva dalla lotta fino a che non ebbe assicurato il rispetto della legge che tutelava. — Dosso Resaccio (Passo di Foscagno), 4 giugno 1938-XVI.

Runcio Luciano di Nicolò e di Colosi Nicolina, da Gualtieri Sicaminò (Messina), carabiniere a cavallo legione territoriale CC. RR. di Messina. — Appartenente ad una squadriglia mobile per la cattura di un temibile latitante, autore di numerosi ed efferati delitti, incontratolo in aperta campagna, lo affrontò risolutamente e, dando prova di coraggio e sprezzo del pericolo impegnò violento conflitto a fuoco in cui il malfattore rimase ucciso. — Gibellina (Trapani), 19 luglio 1938-XVI.

(3977)

Regio decreto 19 *maggio* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 4 *luglio* 1939-XVII *Guerra, registro n.* 22, *foglio n.* 433.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Badi Tito di Martino e di Comi Bice, da Luino (Varese), maggiore in s.p.e. XXIX battaglione coloniale. — Di provato valore, partecipava, quale comandante di battaglione e di colonna, a più combattimenti impegnati con forti nuclei di ribelli, dimostrando costantemente capacità di comando e doti spiccate di combattente animoso e sprezzante del pericolo. Con la sua azione risoluta ed audace, infliggeva al nemico sensibili perdite, contribuendo efficacemente al successo delle nostre armi. Esempio di belle virtù militari. — Fiume Rob, 13-14 settembre 1937-XV - Cumer Dingia, 20-21 ottobre 1937-XV.

Teotti Antonio, camicia nera 180ª compagnia CC. NN. in A.O.I. — Offertosi volontariamente a portare delle munizioni richieste urgentemente da un reparto di alpini fortemente impegnato sulle pendici sud est dell'Uork Amba, assolto il suo compito e conscio della gravità del momento, rimaneva sulla linea del fuoco, prendendo attiva parte al combattimento, distinguendosi per sprezzo del pericolo, per coraggio e per slancio combattivo dimostrato sino a quando cadde gravemente ferito. Magnifico esempio delle piecari virtù guerriere delle camicie nere di Mussolini. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Tallone Mario di Pietro e fu Monterfano Maria, da Genova, caposquadra 2° battaglione mitraglieri CC. NN. — Fascista della prima ora, ufficiale della M.V.S.N. dal 1928. Rinunciatario al grado di ufficiale, si arruolava nella divisione CC. NN. « 28 Ottobre » col grado di caposquadra. Vice comandante di un plotone mitraglieri dimostrava in ogni circostanza altissimo spirito di sacrificio, entusiasmo, capacità, volontà ferma. Costante esempio di virtù militari alle proprie camicie nere. Durante l'azione per la conquista di Uork Amba, distaccato con una squadra mitraglieri in una posizione difficile e avanzata, sosteneva un violento combattimento, in appoggio ad altro reparto di fanteria. Per tutta una giornata dava prova di ardire, di resistenza fisica, di sprezzo del pericolo, respingendo più volte il nemico con le bombe a mano e incitando le camicie nere con l'azione e la parola. — Uork Amba, 27 febbraio 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Baldi Maurizio di Attilio e di Giuseppina Nicolai, da Roma, centurione 1° gruppo battaglioni CC. NN. d'Eritrea. — Addetto al reparto mobile stampa, propaganda e storico, durante reiterati, violenti attacchi nemici, volontariamente si portava sulle linee del fuoco svolgendo opera di coordinamento e provvedendo anche alla sistemazione a difesa di un tratto che rappresentava una pericolosa soluzione di continuità. Durante i combattimenti, dimostrava sprezzo del pericolo e valore personale. — Quam Quam, 16 febbraio 1936-XIV.

Giannuzzi Ettore, tenente colonnello di S. M. (fanteria), sottocapo di S. M. 1° corpo d'armata. — Sottocapo di S. M. del 1° corpo d'armata, animato da alto senso del dovere, da equilibrato spirito di iniziativa, organizzò, diresse e sorvegliò i servizi della grande unità. Conscio della grande responsabilità che pesava su di lui, quasi quotidianamente, di giorno e di notte, sprezzante di pericoli e disagi, percorreva zone insidiose non ancora pacificate, per assicurarsi del regolare funzionamento di tutti i servizi. — A.O.I., 1936-XV.

Russo Crescenzo di Giovanni e di Maria Luigia De Rosa, da Afragola (Napoli), maggiore del genio colonna celere A.O. — Ufficiale superiore addetto ai servizi automobilistici della colonna celere A.O. assolveva il difficile compito con rara perizia e con ardimento, assicurando il perfetto funzionamento degli automezzi, durante la marcia su Gondar, malgrado le gravi difficoltà opposte dal terreno e le insidie del nemico. — Marcia su Gondar, 20 marzo-1° aprile 1936-XIV.

Scognamiglio Mario di Giovanni e di Margherita Cifariello, da Portici (Napoli), sergente comando IV corpo d'armata speciale A.O. — Sottufficiale addetto al comando di un corpo d'armata, partecipava volontariamente ad azioni di guerra, dimostrando ardimento, senso del dovere e sprezzo del pericolo, riuscendo a fornire, a malgrado di notevoli difficoltà, dovute al terreno e alla presenza del nemico, importanti notizie sul nemico stesso. — Tigrai Occidentale, maggio 1936 - campagna A. O., 15 gennaio - 7 luglio 1936-XIV.

(3978)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1525.

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	82.600.863,83
delle quali furono riscosse	»	67.480.066,80
e rimasero da riscuotere	L.	15.120.797,03

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	82.934.845,65
delle quali furono pagate	»	60.787.379,56
e rimasero da pagare	L.	22.147.466,09

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	61.626.700,59
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9)	»	60.224.615,16
Avanzo effettivo . . .	L.	1.702.085,43

Movimento di capitali.

Entrata	L.	—
Spesa	»	1.603.541,59
Differenza passiva . . .	L.	1.603.541,59

Contabilità speciali.

Entrata	L.	20.674.163,24
Spesa	»	20.674.163,24
	L.	—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	82.600.863,83
Spesa (depurata della somma iscritta a chiusura di esercizio nel Fondo di riserva)	»	82.502.319,99
Avanzo di gestione	L.	98.543,84

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	30.925.872,49
delle quali furono riscosse	»	19.411.880,36
e rimasero da riscuotere	L.	11.513.992,13

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	31.261.664,42
delle quali furono pagate	»	21.289.666,95
e rimasero da pagare	L.	9.971.997,47

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 1) .	L.	15.120.797,03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) .	»	11.513.992,13
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	662.355,96
Residui attivi al 30 giugno 1933 . . .	L.	27.297.145,12

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 2) . . .	L.	22.147.466,09
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . .	»	9.971.997,47
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	32.119.463,56

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 . .			L.	4.822.318,44
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:				
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	15.120.797,03		
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	11.513.992,13		
c) somme riscosse e non versate in Tesoreria .	»	662.355,96		
			»	27.297.145,12
			L.	32.119.463,56

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 . . L. 22.147.466,09

b) sui residui degli esercizi precedenti . . . » 9.971.997,47

L. 32.119.463,56

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 116 del bilancio dell'Eritrea, con la dizione: « Fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre spese di pubblica utilità alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531) », è iscritta, la somma di L. 432.525,66, così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (art. 3)	L.	98.543,84
Maggiori accertamenti dei residui attivi	»	827.730,60
	L.	926.274,44
Maggiori accertamenti dei residui passivi	»	493.748,78
	L.	432.525,66

Art. 10.

Sono ratificati i decreti governatoriali nn. 10913, 11004, 11005 e 11557 in data 30 giugno 1933, che apportano variazioni, per spese di personale non concernenti stipendi ed altri assegni, agli articoli 6, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73 del bilancio della Colonia per l'esercizio 1932-33.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI.

FERROVIE DELL'ERITREA.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio dell'Eritrea, in . . . . L. 7.628.911,45
delle quali furono riscosse . . . . . . » 4.859.373,56

e rimasero da riscuotere . . . . L. 2.769.537,89

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 7.628.911,45
delle quali furono pagate . . . . » 4.234.180,57

e rimasero da pagare . . . . L. 3.394.730,88

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 2.033.203,40
delle quali furono riscosse . . . . . . » 1.033.203,40

e rimasero da riscuotere . . . . L. 1.000.000 —

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . L. 2.044.031,12
delle quali furono pagate . . . . » 1.470.413,29

e rimasero da pagare . . . . L. 573.617,83

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 11)	L.	2.769.537,89
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	1.000.000 —
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	94.197,30
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	3.863.735,19

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-1933 (art. 12)	L.	3.394.730,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14)	»	573.617,83
Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	3.968.348,71

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933		L.	104.613,52
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:			
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L. 2.769.537,89		
b) sui residui degli esercizi precedenti	» 1.000.000 —		
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	» 94.197,30		
		»	3.863.735,19
		L.	3.968.348,71

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:			
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L. 3.394.730,88		
b) sui residui degli esercizi precedenti	» 573.617.83		
		L.	3.968.348,71

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1526.

Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	108.046.311,40
delle quali furono riscosse	»	85.560.207,83
e rimasero da riscuotere	L.	22.486.103,57

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	108.746.834,85
delle quali furono pagate	»	66.918.228,64
e rimasero da pagare	L.	41.828.606,21

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	87.632.636,29
Spesa (depurata della somma di lire 2.140.448,59 iscritta nel fondo di riserva)	»	84.373.532,90
Avanzo effettivo	L.	3.259.103,39

Movimento di capitali.

Entrata	L.	—
Spesa	»	1.819.178,25
Differenza passiva	L.	1.819.178,25

Contabilità speciali.

Entrata	L.	20.413.675,11
Spesa	»	20.413.675,11
Pareggio	L.	—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	108.046.311,40
Spesa (depurata della somma iscritta al Fondo di riserva)	»	106.606.386,26
Avanzo finale	L.	1.439.925,14

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	28.167.647,36
delle quali furono riscosse	»	14.383.302,27
e rimasero da riscuotere	L.	13.784.345,09

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal consuntivo del bilancio, in . . . . L. 32.289.442,35
delle quali furono pagate . . . . . » 18.455.979,13

e rimasero da pagare . . . . L. 13.833.463,22

Residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34

Art. 6.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 1) . . L. 22.486.103,57
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . » 13.784.345,09
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna 8 del riassunto generale) » 475.715,67

Residui attivi al 30 giugno 1934 . . L. 36.746.164,33

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme.

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 2) . . . . . . L. 41.828.606,21
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 13.833.463,22

Residui passivi al 30 giugno 1934 . . L. 55.662.069,43

Situazione finanziaria

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-1934, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 . L. 18.915.905,10
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L. 22.486.103,57
b) in conto residui degli esercizi precedenti » 13.784.345,09
c) somme riscosse e non versate in Tesoreria . » 475.715,67
» 36.746.164,33

L. 55.662.069,43

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L. 41.828.606,21
b) in conto residui degli esercizi precedenti » 13.833.463,22
L. 55.662.069,43

Art. 9.

All'articolo 94-*bis* del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio 1933-34: « Fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre spese di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (art. 2 R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531) » — è iscritta, in conto competenza, la somma di L. 2.140.448,59 così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3) . . . . L. 1.439.925,14
Maggiore accertamento di residui attivi (art. 4) . . . . » 870.502,24

L. 2.310.427,38

Maggiore accertamento di residui passivi (art. 5) . . . . » 169,978,79

L. 2.140.448,59

Art. 10.

Sono ratificati i decreti governatoriali numeri 16497, 4398, 18505, 19826, 20037, 5915, 11544, 11545, 11546, 11547 e 11775 in data 27 aprile, 18 maggio, 6 giugno e 30 giugno 1934, che apportano variazioni al bilancio della Colonia, per l'esercizio 1933-34, concernenti spese di personale.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

Ferrovie dell'Eritrea

Entrate e spese di competenza dell'esercizio 1933-34.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . . . . . . L. 8.668.825,53
delle quali furono riscosse . . . . » 4.702.925,80

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3.965.899,73

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal

conto consuntivo, in	L.	8.696.865,53
delle quali furono pagate	»	3.555.265,22
e rimasero da pagare	L.	5.141.600,31

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 *ed esercizi precedenti.*

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate come dal conto consuntivo

del bilancio, in	L.	3.863.735,19
delle quali furono riscosse	»	1.304.810,95
e rimasero da riscuotere	L.	2.558.924,24

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo

del bilancio, in	L.	3.940.308,71
delle quali furono pagate	»	643.707,72
e rimasero da pagare	L.	3.296.600,99

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34.

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (art. 11)	L.	3.965.899,73
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	2.558.924,24
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	29.277,05
Residui attivi al 30 giugno 1934 . .	L.	6.554.101,02

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 12)	L.	5.141.600,31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14)	»	3.296.600,99
Residui passivi al 30 giugno 1934 .	L.	8.438.201,30

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-1934, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 .		L.	1.884.100,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L.	3.965.899,73		
b) in conto residui degli esercizi precedenti »	2.558.924,24		
c) Somme riscosse e non versate . . . »	29.277,05		
		»	6.554.101,02
		L.	8.438.201,30

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . L.	5.141.600,31		
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . »	3.296.600,99		
		L.	8.438.201,30

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1527.
Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza

propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 89.366.841,90
delle quali furono riscosse . . . . . » 74.307.299,83

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 15.059.542,07

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . L. 90.593.377,80
delle quali furono pagate . . . . . » 64.962.639,10

e rimasero da pagare . . . . L. 25.630.738,70

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	74.491.107,32
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'art. 9)	»	74.188,723,06
Avanzo effettivo . . .	L.	302.384,26

Movimento di capitali.

Entrata	L.	85.353,64
Spesa	»	162.118,25
Differenza passiva . . .	L.	76.764,61

Contabilità speciali.

Entrata	L.	14.790.380,94
Spesa	»	14.790.380,94
		—

Riepilogo generale.

Entrata	L.	89.366.841,90
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'art. 9)	»	89.141.222,25
Avanzo di gestione . . .	L.	225.619,65

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 42.557.306,58
delle quali furono riscosse . . . . . » 27.114.144,63

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 15.443.161,95

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 45.343.272,85
delle quali furono pagate . . . . . » 32.555.988,76

e rimasero da pagare . . . . L. 12.787.284,09

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 1) . .	L.	15.059.542,07
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . .	»	15.443.161,95
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1933 . .	L.	30.502.704,02

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (art. 2)	L.	25.630.738,70
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . .	»	12.787.284,09
Residui passivi al 30 giugno 1933 . .	L.	38.418.022,79

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria, alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 .			L.	7.915.318,77
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:				
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33	L.	15.059.542,07		
b) sui residui degli esercizi precedenti	»	15.443.161,95		
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . . .	»	—		
			»	30.502.704,02
			L.	38.418.022,79

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L. 25.630.738,70

b) sui residui degli esercizi precedenti » 12.787.284,09

L. 38.418.022,79

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 94 della spesa straordinaria del bilancio della Somalia, con la dizione: « Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, modificato dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895 » è iscritta la somma di L. 1.452.155,55 così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 (art. 3)	L.	225.619,65
Maggiore accertamento di residui attivi	»	930.854,98
Miglioramento dei residui passivi	»	295.680,92
	L.	1.452.155,55

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIA DELLA SOMALIA

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in . . . L. 1.381.917,66

delle quali furono riscosse . . . » 1.118.679,75

e rimasero da riscuotere . . . L. 263.237,91

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 1.381.917,66

delle quali furono pagate . . . » 1.097.464,84

e rimasero da pagare . . . L. 284.452,82

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 734.672,60

delle quali furono riscosse . . . » 28.321,40

e rimasero da riscuotere . . . L. 706.351,20

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 812.067,77

delle quali furono pagate . . . » 46.508,06

e rimasero da pagare . . . L. 765.559,71

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-1933, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 10)	L.	263.237,91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 12)	»	706.351,20
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	969.589,11

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 11)	L.	284.452,82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	765.559,71
Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	1.050.012,53

Art. 16.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 . L. 80.423,42

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . L. 263.237,91

b) sui residui degli esercizi precedenti . . . » 706,351.20

c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . . . » —

» 969.589,11

L. 1.050.012,53

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . . . . L. 284.452,82		
b) sui residui degli esercizi precedenti . . . » 765.559,71	L.	1.050.012,53

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 settembre 1939-XVII, n. 1528.

Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	109.656.588,77
delle quali furono riscosse	»	91.688.637,39
e rimasero da riscuotere	L.	17.967.951,38

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	110.303.710,60
delle quali furono pagate	»	81.856.197,60
e rimasero da pagare	L.	28.447.513 —

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	79.146.119,03
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'art. 9)	»	90.708.181,73
Disavanzo effettivo	L.	11.562.062,70

Movimento di capitali

Entrata	L.	12.091.482,44
Spesa	»	331.530,83
Differenza attiva	L.	11.759.951,61

Contabilità speciali

Entrata	L.	18.418.987,30
Spesa	»	18.418.987,30

Riepilogo generale

Entrata	L.	109.656.588,77
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'art. 9)	»	109.458.699,86
Avanzo di gestione	L.	197.888,91

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	31.090.547,48
delle quali furono riscosse	»	21.138.374,43
e rimasero da riscuotere	L.	9.952.173,05

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	38.358.744,42
delle quali furono pagate	»	28.564.322,95
e rimasero da pagare	L.	9.794.421,47

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 1) . .	L.	17.967.951,38
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) .	»	9.952.173,05
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	»	66.368,74
Residui attivi al 30 giugno 1934 . . .	L.	27.986.493,17

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (art. 2)	L.	28.447.513 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) .	»	9.794.421,47
Residui passivi al 30 giugno 1934 . .	L.	38.241.934,47

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-1934 è stabilita come segue:

Attività:

1°) Fondo di cassa al 30 giugno 1934			L.	10.255.441,30
2°) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:				
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34.	L.	17.967.951,38		
b) sui residui degli esercizi precedenti .	»	9.952.173,05		
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	»	66.368,74		
			»	27.986.493,17
			L.	38.241.934,47

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:				
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 .	L.	28.447.513 —		
b) sui residui degli esercizi precedenti .	»	9.794.421,47		
			L.	38.241.934,47

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

All'art. 92 della spesa straordinaria del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1933-34, con la dizione: « Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, modificato dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895 », è iscritta la somma di L. 845.010,74 così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 3)	L.	197.888,91
b) maggiore accertamento di residui attivi	»	587.843,46
c) miglioramento dei residui passivi	»	59.278,37
	L.	845.010,74

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza verificatasi sull'art. 85 di spesa in conto competenza, che è stata compensata dalla maggiore entrata dell'art. 21.

Sono inoltre ratificate:

a) le eccedenze di spesa verificatesi in conto residui, compensate con le minori spese accertate nel medesimo conto dei residui;

b) le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facoltà concesse con l'art. 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059;

c) le variazioni introdotte con decreti governatoriali o rientranti — per effetto dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895 — nella competenza ministeriale.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIE DELLA SOMALIA.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in	L.	1.433.948,15
delle quali furono riscosse	»	1.305.492,10
e rimasero da riscuotere	L.	128.456,05

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	1.433.948,15
delle quali furono pagate	»	1.412.608,97
e rimasero da pagare	L.	21.339,18

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 969.589,11
delle quali furono riscosse . . . . . » 513.778,39

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 455.810,72

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 1.050.012,53
delle quali furono pagate . . . . . » 422.166,38

e rimasero da pagare . . . . L. 627.846,15

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (art. 11) . . . . . L. 128.456,05
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) . » 455.810,72
Somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1934 . L. 584.266,77

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (art. 12) . . . L. 21.339,18
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . » 627.846,15

Residui passivi al 30 giugno 1934 . L. 649.185,33

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-1934, è stabilita come segue:

Attività:

1°) Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L. 64.918,56
2°) Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . L. 128.456,05
b) sui residui degli esercizi precedenti . » 455.810,72
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria . . . . . . » —
» 584.266,77

L. 649.185,33

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . . L. 21.339,18
b) sui residui degli esercizi precedenti . » 627.846,15
L. 649.185,33

Art. 18.

Sono ratificate:

a) l'eccedenza di spesa verificatasi in conto residui dell'art. n. 7, compensata con le minori spese accertate, nel medesimo conto dei residui;

b) le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facoltà concesse con l'art. 5 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529.
Istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016;
Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Soggetto della imposta.

Art. 1.

E' istituita, con decorrenza dal 1° luglio 1940, una imposta ordinaria sul patrimonio.

Art. 2.

L'imposta è dovuta sul patrimonio costituito da beni esistenti nel Regno.

Art. 3.

Sono obbligati al pagamento della imposta le persone fisiche, le società commerciali e civili, le associazioni e gli enti di qualsiasi specie, anche di fatto.

Art. 4.

Ogni persona fisica è soggetta alla imposta sul patrimonio per i beni propri, nonchè per i beni di altre persone quando dei redditi di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza obbligo della resa dei conti.

Art. 5.

Quando agli effetti delle ordinarie imposte sui redditi esistono tassazioni eseguite a nome di più persone, l'imposta è applicata a nome della ditta quale risulta da ciascuno articolo dei ruoli delle imposte sui redditi, che è considerata ad ogni effetto come unico ente.

CAPO II.

Oggetto della imposta.

Art. 6.

Si considerano esistenti nello Stato, agli effetti dell'assoggettamento alla imposta:

1°) i terreni e i fabbricati situati nel territorio del Regno;

2°) i capitali comunque investiti e risultanti da atti stipulati nel Regno, o da titoli iscritti negli Uffici ipotecari del Regno;

3°) i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel Regno, ad esclusione di quelli posseduti da società regolarmente costituite che formino oggetto della normale attività di queste ultime, ovvero siano emessi da società estere aventi oggetto similare o connesso alla normale attività delle società nazionali che li possiedono;

4°) le aziende industriali, commerciali ed agricole. Sono in ogni caso compresi tra gli elementi attivi di dette aziende i capitali fissi e circolanti, i crediti, i diritti di autore, i brevetti, le merci, le scorte vive e morte ed ogni altro bene posto a servizio delle aziende stesse.

Fra tali beni non si deve comprendere l'avviamento delle aziende industriali e commerciali.

Art. 7.

Non sono soggetti a tassazione:

1°) i beni costituenti il demanio pubblico dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

2°) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;

3°) i cimiteri colle loro dipendenze;

4°) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell'art. 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810;

5°) le collezioni scientifiche, le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, monete, medaglie e simili quando non formino oggetto di commercio;

6°) i titoli dello Stato ed ogni altro titolo, in quanto siano dichiarati esenti da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione di legge;

7°) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed in conto corrente presso le Casse di risparmio postali ed ordinarie e presso gli altri istituti di credito e banche autorizzati alla raccolta del risparmio;

8°) i depositi in conto corrente presso aziende, i quali abbiano carattere di risparmio e non rappresentino comunque capitali investiti in aziende industriali, commerciali ed agricole;

9°) il denaro contante; gli oggetti di arredamento; gli oggetti di abbigliamento e di ornamento personale;

10°) i valori capitali corrispondenti a costituzioni di pensioni o di rendite vitalizie e temporanee, e quelli costituiti mediante versamenti di premi e contributi obbligatori e facoltativi a casse ed istituti di assicurazione o di previdenza;

11°) ogni altra somma avente carattere di reddito ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Hanno vigore, per l'imposta istituita col presente decreto, le norme contenute nelle convenzioni stipulate dall'Italia con altri Stati per evitare la doppia imposizione.

Art. 8.

L'imposta sul patrimonio è dovuta, secondo le norme stabilite dal presente decreto, anche per i beni i cui redditi sono esenti, in tutto od in parte, dalle normali imposte dirette o che sono soggetti a tributi sostitutivi di esse.

CAPO III.

Valutazione del patrimonio.

Art. 9.

La valutazione dei beni soggetti alla imposta sul patrimonio è fatta sulla base della media del valore venale in comune commercio di detti beni nel triennio antecedente a quello della dichiarazione o della rettificazione.

Art. 10.

Nella determinazione del valore venale in comune commercio dei terreni e dei fabbricati deve tenersi conto principalmente, in quanto sussistano, dei seguenti elementi:

a) dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni e perizie giudiziarie verificatisi nel triennio di cui all'articolo precedente;

b) dei valori medesimi attribuiti ad altri beni della stessa località ed in analoghe condizioni;

c) del reddito netto di cui sono suscettibili, tenendo conto del tasso di capitalizzazione corrente nella località in cui gli immobili sono situati.

Se si tratta di cose mobili, si deve tener conto dei valori risultanti da inventario con stima o da contrattazione, entro sei mesi, dei mobili stessi.

Ove si tratti di derrate o merci o generi di commercio, si deve tener conto del valore risultante dalle mercuriali, dai listini e libri dei Consigli provinciali delle corporazioni, o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali, prendendo a base le mercuriali o le contrattazioni più vicine al giorno della dichiarazione o della rettificazione.

Art. 11.

L'elemento indicato alla lettera *c*) dell'articolo precedente non può essere preso in considerazione:

a) per i boschi;

b) per le aree fabbricabili;

c) per le opere in corso di costruzione;

d) in genere, per tutti gli stabili che non diano un reddito o la cui utilità non sia valutabile in denaro.

Art. 12.

Per le miniere, le cave, le torbiere, le tonnare, i laghi, gli stagni, i corsi d'acqua e i diritti di uso su acque pubbliche con le opere annesse, si tiene conto, oltre che degli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10, anche del reddito netto soggetto alla imposta di ricchezza mobile ai sensi delle vigenti disposizioni, da capitalizzarsi secondo i criteri della lettera *c*) del citato articolo 10.

Art. 13.

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per ogni fondo costituente di fatto o per consuetudine una unità culturale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte che siano di spettanza dominicale.

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

Nel determinare il valore dei fondi rustici non si tiene conto delle derrate agricole tuttora in possesso del proprietario.

Art. 14.

Quando l'usufrutto di terreni, fabbricati ed altri beni immobili sia separato dalla proprietà è tenuto alla imposta patrimoniale l'usufruttuario, salvo il diritto di rivalersi verso il proprietario della quota di imposta afferente al valore della nuda proprietà.

A tali effetti il valore da attribuirsi alla proprietà nuda è rappresentato dalla differenza tra il valore della intera proprietà e quello dell'usufrutto.

Il valore da attribuirsi al diritto di usufrutto si calcola scontando al momento attuale le singole annualità del reddito di cui lo stabile è suscettibile:

a) alla ragione composta del 5 per cento se trattasi di diritto la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione composta del 5 per cento e con riguardo alla vita probabile del redditurario, se trattasi di diritti che cessano con la morte di lui.

Le stesse norme si applicano quando la proprietà è gravata da diritti di uso o di abitazione.

Art. 15.

I censi, i canoni, i livelli ed altre prestazioni che abbiano carattere perpetuo si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi, pel riscatto, applicare un saggio più elevato.

Art. 16.

Dal valore dei beni immobili valutato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti sono ammessi in detrazione i debiti ipotecari per l'ammontare effettivamente gravante i beni stessi alle seguenti condizioni:

1°) che sia dimostrata l'inerenza della ipoteca ai beni valutati agli effetti della imposta;

2°) che il reddito derivante dai rispettivi crediti risulti accertato o denunciato agli effetti della imposta di ricchezza mobile e i crediti stessi siano accertati o denunciati agli effetti della imposta istituita con il presente decreto.

La detrazione dei debiti ipotecari è ammessa per la sola sorte capitale, con esclusione degli interessi, delle spese e di ogni altro accessorio.

Non sono detraibili gli oneri ipotecari costituenti semplici garanzie per debiti eventuali o futuri o per debiti relativi a capitali i cui frutti siano nella libera disponibilità del possessore dell'immobile ipotecato.

Agli effetti del n. 1 del presente articolo ciascun debito ipotecario viene detratto dal valore dei soli beni che lo garentiscono, esclusi gli altri beni posseduti dal debitore e non gravati dall'ipoteca, salva l'applicazione, anche per tali debiti, del successivo articolo 18.

I crediti assistiti da privilegio speciale annotati nei registri tenuti dal conservatore delle ipoteche, che siano stati concessi in dipendenza di opere di bonifica, vengono detratti a condizione che nella valutazione dei beni sia tenuto conto del maggior valore determinato dalle opere stesse.

E' del pari detraibile la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'articolo precedente, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, quando sia dimostrata la loro inerenza ai beni e quando siano denunciati ai fini dell'applicazione della imposta sul patrimonio.

E' anche detraibile la quota annua di capitale relativa a prestiti e mutui contratti per i fini di miglioramento agrario indicati all'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928-VI, n. 1760.

Art. 17.

I crediti si valutano al loro importo nominale.

Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.

L'applicazione della imposta rimane sospesa, fino ad esito del giudizio, per la parte di patrimonio corrispondente a crediti rispetto ai quali sia stata emessa una sentenza non ancora passata in cosa giudicata che ne dichiari la inesistenza.

Art. 18.

I debiti di natura chirografaria sono detratti dal valore di uno o di più cespiti patrimoniali del debitore purchè coesistano le seguenti condizioni:

1°) risultino da atti pubblici o da scritture private semplici od autenticate purchè debitamente registrate;

2°) i relativi interessi siano assoggettati alla imposta di ricchezza mobile;

3°) l'ammontare dei rispettivi crediti sia assoggettato alla imposta istituita col presente decreto a nome del creditore.

Art. 19.

Le aziende industriali e commerciali, gestite da persone fisiche, o da ditte, o da società personali anche di fatto, comprese in esse le aziende esercenti affitto di fondi rustici od industrie agrarie di qualsiasi specie, sono valutate analiticamente per tutti i loro cespiti immobiliari e mobiliari che concorrono a formarne la consistenza.

Art. 20.

Dal valore degli immobili delle aziende indicate all'articolo precedente sono detratte le passività di cui all'art. 16.

Dal valore dei capitali circolanti, dei crediti e delle merci dell'azienda, valutato sulla base della media dell'anno precedente a quello della dichiarazione o della rettificazione, è detratto il valore dei debiti verso banche e verso fornitori accertato per lo stesso periodo.

E' detratto anche il valore dei debiti chirografari previsti dall'art. 18 quando ricorrano le condizioni dal medesimo stabilite.

Art. 21.

Le società commerciali costituite sotto forma di anonime o di accomandita per azioni, gli istituti di credito ed in genere tutti gli enti soggetti od assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile con le norme stabilite dall'art. 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni, debbono l'imposta sull'ammontare del capitale sociale sottoscritto o versato e delle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dal bilancio di ciascun anno, dedotte le perdite riportate a nuovo. Non si computano tra le riserve quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi.

Per la valutazione del patrimonio di tutti gli altri enti ed istituti pubblici e privati soggetti od assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile con norme diverse da quelle indicate nel primo comma, o che siano soggetti a tributi sostitutivi di essa, si applicano le disposizioni di questo articolo anche se il loro capitale non sia suddiviso in quote o azioni.

Art. 22.

Per la tassazione del capitale delle società indicate nell'articolo precedente, è presa come base la valutazione eseguita agli effetti della imposta di negoziazione secondo il R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, per l'anno antecedente a quello dell'applicazione della imposta di cui al presente decreto.

Qualora tale valutazione risulti superiore all'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e delle riserve computati ai sensi del precedente articolo, l'ammontare di essa viene ridotto di un quarto; ma in ogni caso l'imponibile non può essere inferiore all'ammontare del capitale sociale e delle riserve.

Qualora la valutazione eseguita agli effetti della imposta di negoziazione sia inferiore al capitale sociale sottoscritto e versato e alle riserve computati ai sensi del precedente articolo, si assume come imponibile la suddetta valutazione, senza alcuna riduzione; ma in ogni caso l'imponibile non può essere inferiore al terzo del capitale sottoscritto e versato.

Le norme del presente articolo valgono per la determinazione del valore del capitale obbligazionario. Qualora questo non sia soggetto a imposta di negoziazione ovvero sia soggetto ad un tributo sostitutivo di essa, e sempre che non esista quotazione di borsa, la valutazione è fatta sulla base del valore venale nell'ultimo semestre antecedente all'epoca della dichiarazione o della rettificazione.

Art. 23.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al VII, designato dal Ministro per le finanze.

Il Collegio peritale di cui al successivo art. 9 dello stesso Regio decreto-legge sopra citato è integrato con:

a) il Direttore Generale delle imposte dirette;

b) un funzionario della Direzione Generale delle imposte dirette di grado non inferiore al VI;

c) un Ispettore compartimentale delle imposte dirette designato a turno in relazione alla competenza territoriale dei ricorsi;

d) un agente di cambio e due esperti oltre quelli indicati alla lettera *f*) del citato art. 9, designati il primo dalla Confederazione Fascista delle Aziende del Credito e della Assicurazione, e gli esperti dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Art. 24.

Dal capitale imponibile delle società azionarie e degli altri enti di cui all'art. 21, determinato secondo le norme degli articoli precedenti, si deducono:

1°) l'importo dei titoli di cui al n. 6 dell'art. 7 posseduti dalla società secondo le risultanze del bilancio base della tassazione, purchè non rappresenti l'investimento di riserve non computate nel capitale imponibile a norma dell'art. 21.

I titoli predetti sono valutati secondo la media dei corsi nell'ultimo semestre antecedente alla chiusura del bilancio;

2°) il valore delle azioni e delle obbligazioni possedute dalla società.

Il detto valore è determinato con riferimento alle rispettive società emittenti, nei modi ed entro i limiti stabiliti al precedente art. 22;

3°) una somma pari all'intiera quota di valore integrale dei beni immobili gratuitamente riversibili al concedente corrispondente al tempo già decorso della concessione. Per tale quota il concedente non è soggetto alla imposta.

Il valore dei detti beni è desunto dalle cifre risultanti dal bilancio della società, debitamente documentate.

Art. 25.

Il patrimonio delle società e ditte straniere che operano in Italia sotto qualsiasi forma giuridica è valutato in base al capitale che risulti comunque investito ed esistente nel Regno.

Per la determinazione di questo capitale si tiene anche conto degli accertamenti eseguiti con le norme degli articoli 10 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280 e degli atti e risultanze relativi agli accertamenti per l'imposta di ricchezza mobile.

Le norme del citato decreto si applicano anche per la determinazione del valore delle obbligazioni emesse da società ed associazioni estere.

Art. 26.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie debbono l'imposta sull'ammontare delle obbligazioni da loro emesse, con diritto di rivalsa verso i creditori.

La stessa norma vale per l'imposta afferente ad ogni altro titolo di credito che non sia dichiarato esente dal presente decreto.

CAPO IV.

Minimo imponibile e misura dell'imposta.

Art. 27.

Non sono soggetti ad imposta i cespiti patrimoniali che valutati ai sensi del presente decreto non raggiungono le lire diecimila.

Art. 28.

Agli effetti della determinazione del limite indicato all'articolo precedente si tiene conto del cumulo dei beni mobili o immobili, che siano assoggettabili alla imposta, posseduti dalla stessa persona, ditta od ente.

Art. 29.

L'imposta è applicata nella misura del 0,50 per cento sui valori patrimoniali netti determinati ai sensi degli articoli precedenti.

CAPO V.

Procedura di accertamento e procedura contenziosa.

Art. 30.

Coloro che sono soggetti alla imposta ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a fare la dichiarazione dei loro cespiti patrimoniali con la specifica designazione dei beni che ne costituiscono l'ammontare lordo e degli oneri che gravano i beni stessi in quanto siano detraibili.

I cespiti indicati al precedente articolo 26 debbono essere dichiarati dal debitore.

La prima dichiarazione agli effetti dell'applicazione del presente decreto deve essere presentata entro il 29 febbraio 1940-XVIII.

Art. 31.

La dichiarazione deve indicare:

1°) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, e, quando si tratti di enti collettivi, la denominazione e la sede;

2°) le attività patrimoniali che siano tassabili a nome del dichiarante, singolarmente specificate;

3°) le passività deducibili con i relativi estremi dei titoli costitutivi e le generalità dei creditori.

Per i cespiti immobiliari si debbono indicare nella dichiarazione gli estremi della relativa partita catastale. Per ogni altro cespite i cui redditi abbiano comunque formato oggetto di accertamenti ai fini di imposte dirette devesi fare esplicito richiamo a tali accertamenti.

Devesi del pari, per i cespiti immobiliari e per le aziende industriali, commerciali e agricole, indicare gli estremi degli atti di trapasso, a titolo oneroso od a titolo gratuito, quando il trapasso stesso siasi verificato non oltre cinque anni antecedenti a quello della dichiarazione.

Per le società ed enti indicati nell'art. 21 alla dichiarazione deve essere unita copia del bilancio in base al quale è stata determinata l'imposta di negoziazione prevista nel primo comma dell'art. 22, nonchè copia della liquidazione dell'imposta medesima.

Per la prima applicazione dell'imposta di cui al presente decreto i documenti predetti sono quelli relativi alla imposta di negoziazione per l'anno 1939.

Art. 32.

La dichiarazione deve essere presentata:

a) per i beni immobili nel luogo ove questi sono situati;

b) per i capitali corrispondenti a crediti di qualsiasi forma, nel luogo del domicilio fiscale del creditore quale indicato dall'art. 11 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016 e salve le eccezioni stabilite dal precedente articolo 27;

c) per le aziende industriali, commerciali e agricole gestite da persone fisiche, da ditte, da società personali, anche di fatto, nel luogo ove esse sono accertate od accertabili ai fini della imposta di ricchezza mobile;

d) per gli enti di qualsiasi specie e per le società azionarie nel luogo ove essi hanno la sede legale.

Art. 33.

Per la presentazione della dichiarazione valgono le norme degli articoli 8 a 12 del Regio decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Art. 34.

L'applicazione della imposta istituita con il presente decreto spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Per l'accertamento e per la rettifica dei cespiti soggetti alla imposta, e per la risoluzione delle controversie che possono sorgere, valgono le norme tutte vigenti per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

CAPO VI.

Riscossione dell'imposta.

Art. 35.

Per la riscossione della imposta istituita col presente decreto si applicano tutte le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi.

Art. 36.

Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali eseguono, agli effetti dell'articolo 26, la ritenuta della imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse.

Entro trenta giorni dalla scadenza suddetta l'imposta deve essere versata alla Sezione di R. Tesoreria della provincia entro la cui circoscrizione gli enti e le società hanno la loro sede.

Alla dichiarazione che gli enti e le società presentano per i cespiti propri debbono essere unite una distinta da cui risultino tutti gli estremi della liquidazione della imposta ai sensi del presente articolo e la prova del relativo versamento in Tesoreria.

Art. 37.

La riscossione della imposta sul patrimonio si effettua in sei rate bimestrali la cui scadenza coincide con quella delle normali rate delle imposte dirette.

Per l'imposta relativa al secondo semestre dell'anno 1940 i ruoli saranno pubblicati nel luglio di detto anno, e la riscossione avverrà nelle rate di agosto, ottobre e dicembre dell'anno stesso.

Art. 38.

La Finanza ha la facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo, salvo conguaglio definitivo, i valori dichiarati dai contribuenti, o, se trattasi di immobili assoggettati al prestito redimibile 5 per cento ed alla relativa imposta straordinaria immobiliare, i valori accertati ai fini di detti tributi.

CAPO VII.

Degli sgravi e delle rettifiche - Sanzioni - Disposizioni diverse

Art. 39.

La valutazione dei singoli cespiti patrimoniali rimane ferma per un triennio, salvo per gli enti soggetti alla imposta con le norme dell'articolo 21.

Nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio dell'ultimo anno del triennio dal precedente accertamento i contribuenti debbono denunciare le variazioni verificatesi nell'ammontare lordo dei singoli cespiti e nelle passività che li gravano.

Il silenzio implica conferma della precedente dichiarazione.

Ai fini del presente articolo il primo triennio scade col 31 dicembre 1943.

Art. 40.

Le variazioni nella consistenza dei cespiti patrimoniali e quelle relative al soggetto della imposta, debbono essere dichiarate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano ed hanno effetto ai fini della imposta dal primo giorno di detto mese.

Art. 41.

E' ammesso il rimborso della imposta, dal giorno dell'avvenimento, nel caso di distruzione completa del cespite, o di perdita di esso senza indennizzo o corrispettivo.

E' del pari ammesso il rimborso con la stessa decorrenza quando si verifichi la estinzione totale di un credito.

Art. 42.

Il diritto della Finanza di rettificare le prime dichiarazioni che saranno presentate ai sensi del precedente articolo 30, ultimo comma, può essere esercitato fino al 31 dicembre 1941.

Il diritto di rettificare le normali dichiarazioni può essere esercitato fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui le dichiarazioni stesse sono presentate.

L'iscrizione provvisoria a ruolo dei valori dichiarati o di quelli accertati ai fini del prestito redimibile 5 per cento non preclude alla Finanza il diritto di rettifica ai sensi dei comma precedenti.

Art. 43.

L'azione della Finanza per l'accertamento dei cespiti e dei valori non dichiarati dai contribuenti può essere esercitato per l'anno in cui l'accertamento è notificato e per i quattro anni precedenti.

La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe la prescrizione la quale rimane sospesa per tutta la durata delle contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie.

Il diritto della Finanza di eseguire l'iscrizione nei ruoli suppletivi si prescrive col decorso del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il titolo definitivo per l'iscrizione.

Art. 44.

Per le dichiarazioni e per l'accertamento dei cespiti e dei valori soggetti alla imposta patrimoniale, si applicano le norme e le penalità del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1608.

Le stesse penalità sono applicabili in confronto di coloro che dal presente decreto sono obbligati al pagamento della imposta per cespiti appartenenti a terzi.

Art. 45.

Con separato provvedimento legislativo, da emanarsi dopo esaurite le operazioni di accertamento ai fini del prestito redimibile 5 %, sarà provveduto al coordinamento delle norme per l'imposta straordinaria immobiliare con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 46.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta patrimoniale istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 47.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 80. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1530.

Modificazioni allo statuto ed alla tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Prato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 2190, concernente la trasformazione del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato in Regio istituto tecnico industriale;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 324, che modifica lo statuto e la tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Prato;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, che approva i programmi e gli orari d'insegnamento nei Regi istituti e scuole d'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente fra l'altro, l'istituzione di un corso di istituto tecnico inferiore presso il Regio istituto tecnico industriale di Prato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, il Regio istituto tecnico industriale di Prato è costituito da:

1° un corso inferiore quadriennale;

2° un corso preparatorio annuale;

3° un corso superiore quadriennale con i seguenti indirizzi specializzati:

a) chimici coloristi;

b) tessili;

c) chimici tintori.

Art. 2.

La tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Prato con la stessa decorrenza 16 ottobre 1937-XV è sostituita con quella allegata al presente decreto vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

La tabella stessa indica il numero dei corsi completi di classi.

Art. 3.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal Regio decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 69. — MANCINI

Tabella organica del Regio istituto tecnico industriale « Tullio Buzzi » di Prato

Il corso inferiore consta di 4 classi.
Il corso preparatorio consta di 1 classe.
Il corso superiore consta di 2 corsi completi di classi.

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Gruppo *A* grado 6°	—	
CORSO INFERIORE.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia e cultura fascista.	4	Ruolo *B* gruppo *A* gradi dall'11° all'8°	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Id.	—	In tutte le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	id.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
CORSO PREPARATORIO E SUPERIORE.				
9. Lettere - Italiano e storia.	1	Ruolo *A* gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi di un corso completo con l'insegnamento dell'italiano nel corso preparatorio.
10. Matematica	1	Id.	—	In tutte le classi di due corsi completi e nel corso preparatorio.

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Ruolo gruppo e grado	Incarichi retribuiti	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
11. Chimica	1	Ruolo *A* gruppo *A* gradi dal 10° al 7°	—	Nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per chimici coloristi, nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per tessili e nella 1ª e 2ª classe del corso di specializzazione per chimici tintori.
12. Chimica - Chimica tintoria.	1	Id.	—	Chimica (delle materie coloranti), chimica (tessile) e chimica tintoria nella 3ª e 4ª classe del corso chimici coloristi. Chimica tessile e chimica tintoria nella 3ª classe del corso chimici tintori.
13. Chimica (tecnologica) - Chimica analitica.	1	Id.	—	Chimica (tecnologica) nella 3ª e 4ª classe del corso per chimici tintori. Chimica analitica e analisi tecniche nel corso per chimici coloristi e nel corso per chimici tintori.
14. Composizione - Analisi - Disegno e fabbricazione dei tessuti.	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e chimici tintori, con l'obbligo dell'insegnamento di elementi di tessitura.
15. Filatura - Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione	1	Id.	—	Nel corso di specializzazione per tessili e chimici tintori.
16. Lettere italiane - Italiano - Storia.	—	—	2	
17. Fisica - Elettrotecnica	—	—	1	
18. Geografia - Scienze naturali.	—	—	1	
19. Lingua straniera	—	—	1	
20. Meccanica - Macchine	—	—	1	
21. Disegno - Disegno ornamentale tessile.	—	—	2	
22. Chimica tessile - Chimica tintoria - Apprettatura.	—	—	1	
23. Elementi di diritto	—	—	1	
24. Religione	—	—	1	

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
1. Assistenti	4	Gruppo *B* gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina tintore	2	Id.	—	
3. Capofficina tessitore	1	Id.	—	
4. Capofficina	—	—	1	
5. Segretario economo.	1	Gruppo *B* grado 11°	—	
6. Vicesegretario	—	—	1	

III. — *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	2	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1531.
Disposizioni concernenti l'Istituto Poligrafico dello Stato.

N. 1531. R. decreto 22 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1939-XVII

REGIO DECRETO 26 settembre 1939-XVII, n. 1532.
Disposizioni concernenti alcuni cantieri di lavoro della Società elettrica Alto Adige.

N. 1532. R. decreto 26 settembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vengono emanate disposizioni concernenti alcuni cantieri di lavoro della Società elettrica Alto Adige.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1939-XVII

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1939-XVII.
Anticipazione della chiusura della caccia al camoscio in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1939-XVII, contenente norme per l'esercizio della caccia nell'annata venatoria 1939-40;

Ritenuta l'opportunità di anticipare la chiusura della caccia al camoscio in alcune zone della provincia di Novara;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Novara, udito il Comitato centrale per la caccia;

Decreta:

La chiusura della caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, Valle Anzasca, Ossola e Minori al Lago Maggiore, in provincia di Novara, è anticipata al 20 ottobre 1939-XVII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4555)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 settembre 1939-XVII.
Autorizzazione al Comando della G.I.L. del Fascio di Vigliano Biellese ad accettare un legato.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che la defunta signora Mosca Angela Maria Adele fu Giovanni, vedova Cucco, con suo testamento olografo 23 aprile 1934, depositato agli atti del notaio Craveia Cesare, in Biella, con verbale 11, vol. 20, ha disposto un legato di L. 2000 in titoli di Stato 3,50 %, in favore dei « Balilla e Piccole italiane » di Vigliano Biellese;

Ritenuto che la testatrice non ha posto condizioni di sorta per l'accettazione del legato e, quindi, l'accettazione stessa è da ritenere senz'altro conveniente per il Comando della G.I.L. del Fascio di Vigliano Biellese;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 28 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Il Comando della G.I.L. di Fascio di Vigliano Biellese è autorizzato ad accettare il legato di L. 2000 in titoli di Stato 3,50 %, disposto in suo favore dalla defunta signora Mosca Angela Maria Adele vedova Cucco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1939-XVII

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 1944, serie speciale

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 17.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 6 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Rostagno Arturo fu Giovanni domiciliato a Perosa Argentina (Torino) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 1944 serie speciale n. 9450 del cap. nom. di L. 100 emesso il 29 maggio 1936 dalla Banca d'Italia filiale di Pinerolo al nome di Rostagno Luigi fu Pietro.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso del certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, del titolo definitivo corrispondente al certificato stesso.

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del cons. 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 437.**

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 591059, di annue L. 70, intestato a Bortolani Giovanni fu Flaminio dom. a Guiglia (Modena) vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Bomporto.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2678)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendite** Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	748736	168 —	Raggi *Giuseppina* fu Filippo, nubile dom. in Acqui (Alessandria).	Raggi *Maria-Antonia-Giuseppa* fu Filippo, nubile dom. in Acqui (Alessandria).
Id.	660911	35 —	*La Barbera* Angela moglie di Li Volsi Paolo dom a Nicosia (Catania) vincolato.	*La Guidara* Angela di *Mariano-Rosario* moglie di Li Volsi Paolo dom. in Nicosia (Catania) vincolato.
P. R. 3,50 %	290444	87,50	Vicari Maria fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Preti Rosa fu Pietro ved. Vicari dom. in Invorio (Novara); vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Sartori *Rosa* fu Pietro, ved. Vicari Giovanni dom. a Invorio.	Come contro; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Santori *Maria-Teresa-Rosa* ecc., come contro.
Id.	15113 16569	105 — 115,50	Azzaretti *Bice* di Pietro, nubile dom. in Pisa.	Azzaretti *Maria-Beatrice* di Pietro, nubile, dom. in Pisa.
Id.	63138	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	122483	17 50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	176146	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	216367	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	315992	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	369296	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	383571	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	680550	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	289519	350 —	Azzaretti *Bice* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Pisa.	Azzaretti *Maria Beatrice* di Pietro, ecc., come contro.
Id.	673171	175 —	Azzaretti *Beatrice* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Pisa.	Azzaretti *Maria-Beatrice* di Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	234486	1214,50	Granai Liana fu Emidio, minore sotto la patria potestà della madre Guidotti *Rina* fu Oreste dom. a Carrara.	Granai Liana fu *Emilio* o Emidio, minore sotto la patria potestà della madre Guidotti *Pasqua* vulgo *Dina* fu Oreste, dom. a Carrara.
P. Naz. 5 %	11165	1215 —	Strobino Giovanni fu Eugenio dom. in Torino; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Angiolini Giulia fu *Agostino* ved. di Strobino Eugenio dom. a Torino.	Come contro; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Angiolini Giulia fu *Augusto* vedova Strobino Eugenio, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	475831	70 —	De Vito *Giovannina* fu Raimondo moglie di De Felice Luigi dom. in Ariano Irpino (Avellino), vincolata	De Vito *Maria-Giovanna* fu Raimondo, ecc.; come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	402812	241,50	Sacerdote *Bonina-Maria* fu Emilio moglie di Milla Emanuele Filiberto fu Raffaele dom. in Bergamo.	Sacerdote *Maria-Bonina* fu Emilio moglie di Milla Emanuele Filiberto fu Raffaele, dom. in Bergamo.
Id.	825132	875 —	Sacerdote *Bona--Maria* fu Emilio moglie di Milla Emanuele Filiberto dom. a Casale Monferrato.	Sacerdote *Maria-Bonina* fu Emilio moglie di Milla Emanuele Filiberto, dom. a Casale Monferrato
P. R. 3,50 % (1934)	218007	112 —	Andrielli Albino di *Angelo*, dom. a Roma, vincolata.	Andrielli Albino di *Diomede-Angelo*, dom. a Roma, vincolata.
Rendita 5 %	15495	500 —	Miraglia *Cecilia* di Luigi minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Miraglia *Maria-Cecilia* di Luigi, minore, ecc.; come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	262543	35 —	Chiesa *Giuseppe*, Lucia e Luigia fu Sebastiano minori sotto la patria potestà della madre Calcagno Gioconda fu Paolo, dom. in Torino.	Chiesa *Giuseppa*, Lucia e Luigia fu Sebastiano minori, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	127320 133558 171101	70 — 21 — 2730 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rovello (Como) usufrutto vitalizio a favore di Porro Carlo fu Alessandro, dom. a Rovello (Como).	Porro *Luigia* di Carlo minore, ecc., come contro.
Id.	310190	189 —	Porro *Maria-Luisa* di Carlo nubile, dom. a Rovello (Como); usufrutto come sopra.	Porro *Luigia* di Carlo nubile, dom. a Rovello (Como); usufrutto come sopra.
Id.	323722 191172	7 — 140 —	Porro *di Santa Maria della Bicocca Luigia* o *Luisa o Maria Luisa* di Carlo minore, ecc., come sopra con usufrutto a favore di Porro *di Santa Maria della Bicocca* Carlo fu Alessandro, dom. a Rovello (Como).	Porro *Luigia* di Carlo minore, ecc., come contro con usufrutto a favore di *Porro Carlo* fu Alessandro, dom. a Rovello (Como).
Rend. 5 % P. R. 3,50 %	122731 501808	115 — 665 —	Bossetto Cristina di Antonio *ved. Francheo*, domiciliata a Torino; usufrutto vitalizio a favore di Piovano Maria fu Bartolomeo ved. di Napione Antonio, dom. a Torino.	Bossetto Cristina di Antonio *moglie di Della Casa Giovenale*, dom. a Torino; usufrutto come contro.
Rendita 5 % P. R. 3,50 %	122730 501807	115 — 665 —	Bossetto Angela di Antonio *moglie di Della Casa Giovenale*, dom. in Torino; usufrutto come sopra.	Bossetto Angela di Antonio moglie di *Francheo Secondo*, dom. in Torino; usufrutto come sopra
Cons. 3,50 %	755800	280 —	*Valeriani* Antonietta fu Giacomo, nubile, dom. a Napoli	*Valeriano* Antonietta fu Giacomo, nubile, dom. a Napoli.
Id.	403941	630 —	Bossi Pasquale, *Pierina*, *Eufemio* e Adelaide di Vittore, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino, e prole nascitura dello stesso Vittore Bossi entro il ventennio della nascita del prenominato suo figlio *Eufemio* con usufrutto vitalizio a favore di Argentero *Rita* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio-Eufemio* e Adelaide di Vittore, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino, e prole nascitura dello stesso Vittore Bossi entro il ventennio della nascita del prenominato suo figlio *Ignazio-Eufemio*, con usufrutto vitalizio a favore di Argentero *Margherita* fu Giuseppe, dom. in Torino.
Id.	675530	87,50	Bossi Pasquale *Pierina*, *Eufemio* ed Adelaide fu Vittore, minori sotto la patria podestà della madre Appendino Domenica fu Giacomo ved. Bossii, dom. in Galliate (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di Argentero *Rita* fu Giuseppe.	Bossi Pasquale, *Enrichetta-Pierina*, *Ignazio-Eufemio* ed Adelaide fu Vittore minore, ecc., come contro, con usufrutto a favore di Argentero *Margherita* fu Giuseppe.
Rendita 5 %	9093	135 —	Pattuelli *Carlo* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ghelfi Erminia fu Romeo ved. di Pattuelli Giuseppe, dom. a Spadarolo di Rimini (Forlì).	Pattuelli *Carlo-Enrico-Romeo* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	657	14 —	Gambale *Massimo* di Alfonso, dom. in Montemarano (Avellino).	Gambale *Massimino* di Alfonso, ecc., come contro.
Id.	16965	24,50	Ferrari *Domenico* di Giuseppe minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio)	Ferrari *Giuseppe-Domenico* di Giuseppe minore, ecc., come contro.
Id.	2694	220 —	Pelissero *Edhy* fu Lucio, minore sotto la patria potestà della madre Califano Ada di Giosuè ved. Pelissero, dom. a La Spezia.	Pelissero *Edy-Maria-Luisa* fu Lino, minore, ecc., come contro.
Id.	398567	350 —	Pone Gilda di Annibale, moglie di Mastroberardino Angelo, dom. ad Avellino; con usufrutto vitalizio a favore di Pone Annibale fu *Antonio*, dom. a Marigliano (Napoli).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pone Annibale fu *Carmine-Antonio*, dom. a Marigliano (Napoli).
Id.	438022	38,50	Sodano Salvatore fu Emanuele, dom. a Somma Vesuviana (Napoli); con usufrutto vitalizio a favore di Poni Annibale fu *Antonio*, dom. a Marigliano (Napoli).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Pone Annibale fu *Carmine-Antonio*, dom. a Marigliano (Napoli).
Cons. 3,50 % (1906)	189016	290,50	Liveragni *Luigi-Carlo* fu *Didino*, minore sotto la patria potestà della madre Romersi Adele fu Giuseppe, dom. in Cocconato (Alessandria), usufrutto vitalizio a favore di Romersi Adele fu Giuseppe ved. di Liveragni *Didino*.	Liveragni *Carlo-Luigi-Enrico* fu *Didimo*, minore sotto la patria potestà della madre Romersi Adele fu Giuseppe, dom. in Cocconato (Alessandria), usufrutto vitalizio a favore di Romersi Adele fu Giuseppe ved. di Liveragni *Didimo*.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3, 50 % (1906)	434848	42 —	Liveragni *Carlo* fu *Didino* minore sotto la patria potestà della madre Romersi Adele fu Giuseppe, ved in prime nozze di Liveragni *Didino* e moglie in seconde nozze di Donatelli Michele fu Domenico, dom. in Alessandria usufrutto vitalizio a favore di Romersi Adele fu Giuseppe, ved in prime nozze di Liveragni *Didino* e moglie in seconde nozze di Donatelli Michele fu Domenico, dom. in Alessandria.	Liveragni *Carlo-Luigi-Enrico* fu *Didimo*, minore sotto la patria potestà della madre Romersi Adele fu Giuseppe, ved. in prime nozze di Liveragni *Didimo* e moglie in seconde nozze di Donatelli Michele fu Domenico, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a favore di Romersi Adele fu Giuseppe, ved. in prime nozze di Liveragni *Didimo*, ecc., come contro.
P. R. 3, 50 %	119634	451, 50	Aimone Giovanni fu Giuseppe; con usufrutto vitalizio a favore di Molineris *Maddalena* fu Giuseppe, vedova di Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Aimone Giovanni fu Giuseppe; con usufrutto vitalizio a favore di Molineris *Catterina-Maria-Molineris* fu Giuseppe, vedova di Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).
Cons. 3, 50 % (1906)	601881	105 —	Unia Rosetta fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Allera *Angela* ved. Unia Vincenzo, dom. a Mondovì (Cuneo); con usufrutto vitalizio a favore di Allera *Angela* fu *Mario* ved. Unia Vincenzo, dom. a Mondovì (Cuneo).	Unia Rosetta fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Allera *Domenica-Angela*, *ecc.*, come contro; con usufrutto a favore di Allera *Domenica-Angela* fu *Marco* ved. di Unia Vincenzo, dom a Mondovì (Cuneo).
Id.	601883	105 —	Unia Margherita fu Vincenzo, minore, ecc., come sopra; usufrutto come sopra.	Unia Margherita fu Vincenzo, minore, ecc., come sopra; usufrutto come sopra
Id.	601885	105 —	Unia Giuseppe fu Vincenzo, minore, ecc., come sopra, usufrutto come sopra.	Unia Giuseppe fu Vincenzo, minore, ecc., come sopra, usufrutto come sopra
P. R. 3, 50 % (1934)	119634	451, 50	Aimone Giovanni fu Giuseppe; usufrutto vitalizio a favore di Molineris *Maddalena* fu Giuseppe, ved di Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo).	Aimone Giovanni fu Giuseppe; usufrutto vitalizio a favore di Molineris *Catterina-Maria-Maddalena* fu Giuseppe, ved di Aimone Giuseppe, dom. a Saluzzo (Cuneo)
Id.	44347	497 —	Vitta Cesare fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di Levi Rina di Davide ved. Vitta Giuseppe.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Levi Rina di Davide ved. di Vitta Giuseppe *inabilitata sotto la curatela di Rejnaud Camillo fu Edoardo*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, addì 12 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4126)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6526 — Data: 1° febbraio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Grandillo Michele fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2995 — Data: 27 giugno 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino — Intestazione: Iorio Giovanni di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5093 — Data: 18 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Natalini Enrico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 10 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Uff. ric. — Intestazione: Gazzano Gilberto di Giov. Battista — Titoli del Debito pubblico: 10 cartelle fer. Med. 3 %, capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 281 — Data: 25 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Bova Carmela fu Giuseppe e Papaleo Giuseppe fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati red. 3,50, capitale L. 37.900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 settembre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4352)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica nazionale di Merano.

MANIFESTAZIONE OTTOBRE 1939-XVII « GRAN PREMIO MERANO ».

Biglietti vincenti

estratti in Merano nei giorni 5, 6 e 8 *ottobre* 1939-*XVII.*

A) Biglietti venduti, estratti, abbinati ai cinque cavalli classificati rispettivamente 1°, 2°, 3°, nella corsa « Gran Premio Merano », e primi in ognuna delle altre due corse, secondo l'ordine di importanza, dopo quella principale, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto:	Serie	V	n. 32441	— 1° premio	di L.	1.879.415
2° »	»	L	n. 50406	— 2° »	»	939.708
3° »	»	AD	n. 46206	— 3° »	»	449.860
4° »	»	X	n. 60641	— 4° »	»	174.945
5° »	»	S	n. 11498	— 5° »	»	114.964

B) Biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 38 cavalli iscritti alle corse, aventi diritto ognuno al premio di L. 13.417.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

	Biglietto:	Serie		
1°	Biglietto:	Serie	A	n. 37334
2°	»	»	C	n. 00334
3°	»	»	D	n. 78097
4°	»	»	D	n. 84342
5°	»	»	D	n. 86269
6°	»	»	E	n. 47256
7°	»	»	F	n. 70608
8°	»	»	G	n. 00176
9°	»	»	H	n. 84238
10°	»	»	I	n. 09123
11°	»	»	I	n. 25988
12°	»	»	K	n. 30189
13°	»	»	L	n. 93602
14°	»	»	N	n. 33141
15°	»	»	N	n. 33204
16°	»	»	N	n. 44603
17°	»	»	O	n. 74969
18°	»	»	P	n. 90549
19°	»	»	Q	n. 19324
20°	»	»	Q	n. 75672
21°	»	»	S	n. 14042
22°	»	»	T	n. 66365
23°	»	»	U	n. 03240
24°	»	»	V	n. 54874
25°	»	»	Z	n. 25766
26°	»	»	Z	n. 85044
27°	»	»	AA	n. 10273
28°	»	»	AB	n. 05660
29°	»	»	AB	n. 10253
30°	»	»	AD	n. 41321
31°	»	»	AD	n. 92174
32°	»	»	AI	n. 60911
33°	»	»	AJ	n. 51076
34°	»	»	AK	n. 21201
35°	»	»	AO	n. 03619
36°	»	»	AO	n. 76411
37°	»	»	AP	n. 34085
38°	»	»	AY	n. 42202

C) Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di consolazione di L. 6.123,10.

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

	Biglietto:	Serie		
1°	Biglietto:	Serie	A	n. 61614
2°	»	»	A	n. 65642
3°	»	»	A	n. 92772
4°	»	»	B	n. 04906
5°	»	»	C	n. 35866
6°	»	»	D	n. 09278
7°	»	»	D	n. 10539
8°	»	»	D	n. 14848
9°	»	»	D	n. 32250
10°	»	»	E	n. 19831
11°	»	»	E	n. 25774
12°	»	»	E	n. 26528
13°	»	»	E	n. 41638
14°	»	»	E	n. 55080
15°	»	»	F	n. 12023
16°	»	»	F	n. 69811
17°	»	»	G	n. 52531
18°	»	»	I	n. 15907
19°	»	»	I	n. 29849
20°	»	»	I	n. 50072
21°	»	»	J	n. 14524
22°	»	»	K	n. 40713
23°	»	»	K	n. 98424
24°	»	»	L	n. 54208
25°	»	»	L	n. 72684
26°	»	»	L	n. 78895
27°	»	»	M	n. 03162
28°	»	»	M	n. 04411
29°	»	»	M	n. 53742
30°	»	»	N	n. 47656
31°	»	»	P	n. 19339
32°	»	»	P	n. 40596
33°	»	»	P	n. 68751
34°	»	»	Q	n. 05668
35°	»	»	Q	n. 33309
36°	»	»	Q	n. 92689
37°	»	»	R	n. 20090
38°	»	»	R	n. 37088
39°	»	»	R	n. 42252
40°	»	»	S	n. 06749
41°	»	»	S	n. 21751
42°	»	»	S	n. 65420
43°	»	»	T	n. 34147
44°	»	»	T	n. 39611
45°	»	»	T	n. 58316
46°	»	»	T	n. 78006
47°	»	»	U	n. 58344
48°	»	»	U	n. 58983
49°	»	»	V	n. 12266
50°	»	»	V	n. 42426
51°	»	»	X	n. 13043
52°	»	»	X	n. 46318
53°	»	»	X	n. 77183
54°	»	»	Y	n. 31319
55°	»	»	Y	n. 76854
56°	»	»	Z	n. 08236
57°	»	»	Z	n. 97071
58°	»	»	Z	n. 99190
59°	»	»	AA	n. 70692
60°	»	»	AA	n. 70893
61°	»	»	AB	n. 78365
62°	»	»	AC	n. 18875

63°	Biglietto	Serie	AD	n. 53803
64°	»	»	AF	n. 91659
65°	»	»	AG	n. 06010
66°	»	»	AH	n. 09501
67°	»	»	AH	n. 32607
68°	»	»	AH	n. 37320
69°	»	»	AH	n. 49913
70°	»	»	AH	n. 69033
71°	»	»	AI	n. 06366
72°	»	»	AJ	n. 88213
73°	»	»	AK	n. 07339
74°	»	»	AK	n. 15583
75°	»	»	AL	n. 54366
76°	»	»	AL	n. 58685
77°	»	»	AL	n. 78826
78°	»	»	AL	n. 98933
79°	»	»	AL	n. 99323
80°	»	»	AM	n. 70465
81°	»	»	AM	n. 94401
82°	»	»	AN	n. 08421
83°	»	»	AO	n. 03699
84°	»	»	AO	n. 18183
85°	»	»	AO	n. 90446
86°	»	»	AP	n. 14006
87°	»	»	AP	n. 53148
88°	»	»	AQ	n. 60219
89°	»	»	AQ	n. 84125
90°	»	»	AR	n. 05813
91°	»	»	AR	n. 96796
92°	»	»	AS	n. 26643
93°	»	»	AS	n. 80509
94°	»	»	AT	n. 65673
95°	»	»	AU	n. 39484
96°	»	»	AU	n. 48472
97°	»	»	AV	n. 35199
98°	»	»	AV	n. 35348
99°	»	»	AY	n. 41524
100°	»	»	AZ	n. 02727

D) *Premi ai venditori:*

1. Al venditore del biglietto Serie V n. 32441, vincente il 1° premio .... L. 49.984
2. Al venditore del biglietto Serie L n. 50406, vincente il 2° premio .... » 24.992
3. Al venditore del biglietto Serie AD n. 46206, vincente il 3° premio .... » 14.995
4. Al venditore del biglietto Serie X n. 60641, vincente il 4° premio .... » 9.997
5. Al venditore del biglietto Serie n. 11498, vincente il 5° premio .... » 4.998

A ciascun venditore dei biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri cavalli iscritti alle tre corse collegate con la lotteria .... » 1.315,35

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE

delle lotterie nazionali

approvato con R. decreto 24 dicembre 1938-XVII

Art. 16. — I premi dei biglietti vincenti saranno pagati, previ i necessari controlli, dal Ministero delle Finanze — Servizi del Lotto — agli esibitori dei biglietti.

All'uopo i biglietti vincenti dovranno essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze — Servizi del Lotto — entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino Ufficiale » dell'estrazione.

Il possessore del biglietto vincente che sia residente all'estero è autorizzato a presentare il biglietto stesso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo, la quale dovrà, insieme al biglietto, trasmettere al Ministero delle Finanze, apposita dichiarazione attestante la tempestiva presentazione del biglietto entro il suddetto termine.

I biglietti vincenti dovranno essere accompagnati dalla domanda di pagamento del premio, indicante la serie ed il numero del biglietto e le generalità dell'esibitore; il pagamento sarà effettuato mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia a favore dell'esibitore; secondo le generalità indicate nella domanda.

Art. 17. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti saranno pagati dal Ministero delle Finanze — Servizi del Lotto — alla persona le cui generalità risultino segnate nelle matrici dei biglietti; se in una matrice siano segnate le generalità di più persone il pagamento sarà effettuato a queste in parti uguali, a meno che esse concordemente chiedano una diversa ripartizione.

Gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire a loro rischio al Ministero delle Finanze — Servizi del Lotto — entro il 180° giorno decorrente da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del « Bollettino Ufficiale » dell'estrazione, la domanda con firma autenticata dal notaio, di pagamento del premio loro spettante, indicando la serie ed il numero del biglietto vincente.

PREMI TURISTICI

Biglietti venduti, estratti, aventi diritto, ognuno, al premio turistico (viaggio in 2ª classe e 7 giorni di soggiorno gratuito a Merano per 2 persone).

N. B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e di numero:

1°	Biglietto:	Serie	B	n. 21336
2°	»	»	D	n. 48858
3°	»	»	D	n. 60899
4°	»	»	D	n. 71944
5°	»	»	E	n. 20193
6°	»	»	E	n. 58554
7°	»	»	E	n. 79447
8°	»	»	E	n. 94407
9°	»	»	F	n. 02862
10°	»	»	F	n. 15278
11°	»	»	F	n. 28000
12°	»	»	G	n. 63591
13°	»	»	G	n. 97472
14°	»	»	H	n. 32748
15°	»	»	H	n. 64104
16°	»	»	I	n. 40571
17°	»	»	J	n. 00238
18°	»	»	K	n. 64241
19°	»	»	K	n. 85904
20°	»	»	L	n. 24937
21°	»	»	M	n. 19080
22°	»	»	M	n. 66802
23°	»	»	N	n. 08646
24°	»	»	P	n. 18062
25°	»	»	P	n. 33687
26°	»	»	Q	n. 89911
27°	»	»	R	n. 44582
28°	»	»	S	n. 01621
29°	»	»	T	n. 10122
30°	»	»	T	n. 77421
31°	»	»	U	n. 10366
32°	»	»	U	n. 98744
33°	»	»	X	n. 23104

34°	Biglietto:	Serie	Z	n. 47164
35°	»	»	AB	n. 73114
36°	»	»	AB	n. 91821
37°	»	»	AC	n. 53629
38°	»	»	AE	n. 03512
39°	»	»	AL	n. 09133
40°	»	»	AL	n. 84407
41°	»	»	AM	n. 20492
42°	»	»	AM	n. 74982
43°	»	»	AN	n. 28008
44°	»	»	AN	n. 35473
45°	»	»	AN	n. 78988
46°	»	»	AR	n. 58111
47°	»	»	AS	n. 26911
48°	»	»	AV	n. 20869
49°	»	»	AX	n. 90884
50°	»	»	AZ	n. 45552

Detti premi possono essere usufruiti dal 1° aprile 1940 fino alla data del 30 giugno 1940, senza alcuna possibilità di proroga, però i biglietti debbono essere presentati o fatti pervenire nello stesso termine di cui all'art. 16 del Regolamento Generale delle Lotterie Nazionali.

Chi non possa o non voglia usufruire direttamente del premio turistico, ha facoltà di designare altro nominativo al quale vengono trasferiti tutti i benefici del premio turistico.

PREMI ALLE PROVINCIE SFORTUNATE

Alle Provincie che non hanno conseguito premi nell'estrazione fatta a Merano saranno assegnati premi di consolazione in proporzione al numero dei biglietti venduti.

L'assegnazione dei premi suddetti sarà fatta mediante apposita estrazione in Roma, nei locali della Direzione del Lotto, in giorno ed ora da stabilirsi.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII.

p. Il Ministro per le finanze
presidente del Comitato di direzione della Lotteria
RAMPINI

(4524)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 26 settembre 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Rudolf Muller, console di Germania a Bolzano.

(4520)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Dos di Cavedago, in comune di Spor

Con R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 3775, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1939-XVII, al registro n. 14, foglio n. 157, è stato costituito, agli effetti delle leggi vigenti in materia, il Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Dos di Cavedago, in comune di Spor.

(4521)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del risone, del riso lavorato e dei sottoprodotti della lavorazione del riso

Con disposizione P. 485 e P. 494 del 6 e del 13 ottobre corr. sono stati fissati i nuovi prezzi per la campagna risiera 1939-40 come segue:

I. — *Prezzi Risone.*

Per merce franca magazzino agricoltori:

Riso Originario resa kg. 64, da L. 100 al q.le a L. 108 al q.le.
Maratelli et Pisei resa kg. 60, da L. 110 al q.le a L. 118 al q.le.
Vialone resa kg. 56, da L. 138 inizio campagna a L. 146 fine campagna.

I prezzi non debbono superare quelli iniziali (100, 110, 138) di L. 2 fino al 15 dicembre 1939, di L. 4 fino al 15 marzo 1940, di L. 6 fino al 15 giugno 1940, di L. 8 fino al 15 settembre 1940.

II. — *Prezzi risi lavorati.*

Per merce telata resa dagli stabilimenti produttori nella località di produzione franco vagone partenza:

fino al 15 dicembre 1939: riso Originario per q.le L. 173; Maratelli per q.le L. 204; Vialone per q.le L. 269;

fino al 15 marzo 1940: riso Originario per q.le L. 175; Maratelli per q.le L. 206; Vialone per q.le L. 271;

fino al 15 giugno 1940: riso Originario per q.le L. 177; Maratelli per q.le L. 208; Vialone per q.le L. 273;

fino al 15 settembre 1940: riso Originario per q.le L. 179; Maratelli per q.le L. 210; Vialone per q.le L. 275.

I prezzi di vendita del riso al dettaglio saranno maggiorati di L. 0,10 al kg. per il riso Originario, di L. 0,15 al kg. pel riso Maratelli et Pisei e di L. 0,25 al kg. pel riso Vialone.

III. — *Prezzi massimi dei « sottoprodotti » della lavorazione del riso.*

Per merce telata resa dagli stabilimenti produttori nella località di produzione franco vagone partenza:

Corpetto	L. 128 al q.le
Mezzagrana	» 118 »
Risina	» 108 »
Pula	» 60 »
Grana verde	» 100 »
Farinaccio	» 80 »
Gemma	» 60 »

All'Ente Nazionale Risi è riconosciuta espressamente la facoltà di acquistare coattivamente il prodotto presso qualsiasi detentore, ove se ne manifesti la necessità, a fine di assicurare il mantenimento delle quotazioni come sopra stabilite.

(4557)

Annullamento di marchio

Il marchio di fabbrica n. 53605 registrato il 20 luglio 1936, al nome di Pestalozza Paolo a Milano, trasferito successivamente alla Società anonima Naclon a Milano, e compreso nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1937, n. 53, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 26 giugno 1939 autenticata dal notaio dott. Giancarlo Barassi a Desio e presentata all'Ufficio della proprietà intellettuale il 25 luglio 1939-XVII.

Roma, addì 9 ottobre 1939-XVII

Il direttore: ZENGARINI

(4522)

Autorizzazione alla Confederazione fascista degli agricoltori ad acquistare un fabbricato in Terni

Con decreto 6 ottobre 1939-XVII, del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista degli agricoltori ad acquistare in Terni dall'Amministrazione provinciale un fabbricato da adibire a sede dell'Unione provinciale di Terni.

(4523)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cosenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

I signori avv. Nicola Vaccaro e ing. Guido Zupi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cosenza, con sede in Cosenza, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4525)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Cosenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor dott. prof. Pietro Allegrini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cosenza, con sede in Cosenza, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4526)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Castelvetrano (Trapani), Savignano sul Rubicone (Forlì), Bertinoro (Forlì), Monza (Milano), Vittorio Veneto (Treviso) e Cento (Ferrara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano; del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone; del Monte di credito su pegno di Bertinoro, con sede in Bertinoro; del Monte di credito su pegno di Monza, con sede in Monza; del Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto; del Monte di credito su pegno di Cento, con sede in Cento;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:
1) comm. avv. Giovanni Gentile, per il Monte di credito su pegno di Castelvetrano, con sede in Castelvetrano (Trapani);
2) cav. uff. Luigi Giorgetti, per il Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì);
3) rag. Luigi Gatti, per il Monte di credito su pegno di Bertinoro, con sede in Bertinoro (Forlì);
4) rag. Pietro Martinetti, per il Monte di credito su pegno di Monza, con sede in Monza (Milano);
5) Antonio De Negri, per il Monte di credito su pegno di Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso);
6) cav. avv. Ivo Diozzi, per il Monte di credito su pegno di Cento, con sede in Cento (Ferrara).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4528)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico addetto all'ufficio d'igiene di alcuni capoluoghi di provincia.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 54 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di personale medico addetto ad uffici sanitari comunali, specificati come appresso:
a) concorso ai posti di ispettore e vice ispettore per la profilassi delle malattie infettive presso il comune di Venezia;
b) concorso al posto di medico capo aggiunto presso l'Ufficio d'igiene del comune di Reggio Emilia;
c) concorso al posto di ispettore per la vigilanza sanitaria addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Taranto;
d) concorso al posto di medico addetto all'Ufficio assistenza del comune di Novara;
e) concorso ad un posto di medico addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Modena;
f) concorso ad un posto di medico addetto all'Ufficio sanitario del comune di Pesaro;
Ritenuta la opportunità di affidare ad un'unica Commissione, con sede presso questo Ministero, il giudizio sui cennati concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è come appresso costituita:
Presidente: Sciorilli Borrelli dott. Umberto, vice prefetto;
Componenti: Canaperia dott. Alberto, medico provinciale; Marginesu prof. Pasquale, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Parma; Gallenga prof. Pietro, docente universitario in patologia speciale medica; Cramarossa prof. Saladino, ufficiale sanitario;
Segretario: Sganga dott. Santi, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.
Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

S'intende revocato ad ogni effetto il precedente decreto in data 30 novembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 292 del 23 dicembre successivo e concernente la nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico aggiunto all'Ufficio d'igiene del comune di Modena.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 7 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4540)

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di ostetrica condotta in alcuni Comuni della provincia di Trento.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 64 e 73 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 9, 50 e 58 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per titoli banditi dal prefetto di Trento per il conferimento delle condotte ostetriche dei comuni di Brentonico, Cembra, Dro, Livo, Salorno, Spor, Tassullo e Tuenno;

Decreta:

La Commissione giudicatrice dei suindicati concorsi è come appresso costituita:

Presidente: Landi dott. Giulio, vice prefetto;
Membri: Marcovecchio dott. Enrico, medico provinciale; Viana prof. Odorico, direttore della Scuola d'ostetricia di Verona; Pomini prof. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia; Bruni Clotilde, ostetrica condotta;
Segretario: Mattucci dott. Guido, primo segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede presso la prefettura di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 6 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4538)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di assistente medico presso laboratori provinciali d'igiene e profilassi.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il precedente decreto in data 30 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 giugno 1939-XVII, n. 135, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1938 di assistente di reparto medico-micrografico presso Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;
Veduti gli articoli 67 e 71 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla sostituzione del dott. Benincasa Ignazio, presidente di detta Commissione, perchè nominato prefetto del Regno;

Decreta:

Il dott. Umberto Sciorilli-Borrelli, vice-prefetto, è nominato presidente della cennata Commissione giudicatrice in sostituzione di S. E. Ignazio Benincasa, prefetto del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4539)

Proroga del concorso per conferimento di borse di studio per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed i tumori maligni.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 19 giugno u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio u. s. n. 169, con il quale è stato bandito un concorso per conferimento ai medici chirurgi di n. 10 borse di studio, per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e di n. 10 borse per un tirocinio di addestramento nella lotta contro i tumori maligni;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande e dei documenti relativi fissato nel decreto succitato nel giorno 30 settembre 1939-XVII;
Visto il decreto Ministeriale in data 31 ottobre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1938-XVI;
Visti gli art. 282 *a*) e 336 *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Decreta:

E' prorogato al 30 novembre 1939-XVII il termine per la presentazione delle domande e dei relativi documenti per l'ammissione al concorso pel conferimento di n. 10 borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi e n. 10 borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro i tumori maligni, di cui al decreto Ministeriale del 19 giugno u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio u. s., n. 169.

Roma, addì 1° ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4541)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 50 posti di applicato tecnico nell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1938-XVI, n. 05-7762, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto successivo, registro 1 Monopoli, foglio 191, col quale venne indetto un concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dei Monopoli di Stato così ripartiti:

n. 13 posti nella branca di servizio « Coltivazioni tabacchi »;

n. 29 posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati »;

n. 8 posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chimico di Stato e Magazzini sali »;

Visto il risultato degli esami stessi, come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 5 dicem-

bre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 307, modificato — per quanto riguarda la sostituzione di un membro della Commissione stessa — con decreto Ministeriale 30 luglio 1939-XVII, n. 05-9354;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 50 posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo del personale di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1938-XVI, n. 05-7762, citato nelle premesse:

Ordine di graduatoria	COGNOME, NOME E PATERNITÀ	Votazione ottenuta			Titoli di precedenza
		Media dei punti riportati nelle prove scritte	Prova orale	Somma dei punti	
1	Cecere Luigi di Luigi	9 —	9,50	18 50	—
2	Orazi Nazzareno di Ignazio . .	9 —	9 —	18 —	—
3	Silvi Corrado di Adamo . . .	7,75	9,50	17,25	—
4	La Mantia Francesco di Giuseppe	7,75	9,25	17 —	n. 18- 5-1915
5	Dolcemascolo Antonino di Giuseppe	8 —	9 —	17 —	n. 3-11-1917
6	Ghignoni Luigi fu Federico. .	7,50	9,25	16,75	—
7	Pellegrini Guelfo di Giuseppe.	8 —	8,50	16,50	—
8	Silvestro Amilcare di Gaetano.	7,25	9 —	16,25	—
9	Soragni Fernando di Filiberto.	7 —	9 —	16 —	ex comb. A.O.I
10	Velardi Giovanni di Giuseppe .	7 —	9 —	16 —	sott. compl. con 1 figlio
11	Savalli Giuseppe fu Mariano .	8 —	8 —	16 —	sottot. compl. avv. Min. fin.
12	Vigliani Guido di Ugo	7,75	8,25	16 —	sottot. compl.
13	Costanzo Pietro fu Tommaso .	8,50	7,50	16 —	n. 19- 9-1912
14	Bacci Enzo di Benito	8 —	8 —	16 —	n. 2-12-1917
15	Pierri Renato di Vincenzo . .	8,50	7,50	16 —	n. 19-10-1919
16	Mariano Clodio di Luigi . . .	7,25	8,50	15,75	—
17	Marzullo Vincenzo di Giuseppe	7 —	8,50	15,50	sottot. compl. n. 8-6-1915
18	Luongo Vittorio di Tommaso .	7,50	8 —	15,50	sottot. compl. n. 1- 6-1916
19	Vannini Romualdo di Arturo .	8 —	7,50	15,50	—
20	Regalbuto Giuseppe di Antonino	7,75	7,50	15,25	figlio d'invalido
21	Stefanelli Francesco di Ernesto	8,25	7 —	15,25	coniug. 2 figli operaio temp.
22	Rossini Alberto di Ettore . . .	8,25	7 —	15,25	sottot. compl.
23	Cassoli Celso fu Carlo . .	7,25	8 —	15,25	coniug. 2 figli
24	Saltalamacchia Vittorio fu Gaetano	8,25	7 —	15,25	n. 18-11-1915
25	Albano Mario Carlo di Salvatore	7,75	7,50	15,25	n. 3- 3-1917
26	Levi Marco Aurelio di Angelo	7,25	8 —	15,25	n. 21- 5-1920
27	Elisei Ivo fu Domenico. . . .	7,75	7,25	15 —	orf. di guerra
28	Pica Nicola di Martino	8 —	7 —	15 —	figlio d'invalido
29	Colafrancesco Mario di Pasquale	8 —	7 —	15 —	red. A. O. I.
30	Seller Mario di Oreste	7,50	7,50	15 —	—
31	Gerola Enrico di Pietro . . .	8,75	6 —	14,75	n. 14- 1-1917
32	Gabutti Aldo fu Matteo . . .	7,25	7,50	14,75	n. 16- 2-1919
33	Nicotra Francesco fu Antonio .	7 —	7,50	14,50	orf. di guerra n. 3- 3-1913
34	Galli Armando di Andrea . .	7,75	6,75	14,50	red. A. O. I.
35	Todisco Mario di Raffaele . .	7,50	7 —	14,50	sottot. compl. n. 5-3-1916
36	Zora Vincenzo fu Giuseppe . .	7,25	7,25	14,50	sottot. compl. n. 4-9-1917
37	Fantozzi Alfredo di Eugenio .	7,75	6,75	14,50	alun. in prova n. 11-12-1914
38	De Santis Scipione Gustavo di Francesco	8 —	6,50	14,50	n. 26- 5-1915
39	Ferrugia Giovanni di Cesare .	7 —	7,50	14,50	n. 24- 9-1917
40	Pisapia Felice fu Vincenzo . .	7,25	7 —	14,25	orf. di guerra
41	Belli Luciano fu Luigi. . . .	7,25	7 —	14,25	asp. uff. compl. n. 29- 3-1915
42	Lutri Luigi Salvatore fu Bartolomeo	7 —	7,25	14,25	
43	Perria Bruno di Mario . . .	7,25	6,50	14,25	n. 14- 2-1919
44	Frati Delio di Adamo	7,25	6,85	14,10	—
45	Marotta Edoardo di Michele .	7,25	6,75	14 —	al. d'ord. P. S. n. 17- 5-1912
46	Baroni Ubaldo di Omero . . .	7 —	7 —	14 —	n. 12-10-1916
47	Alessandrini Giuseppe di Fedele	7 —	7 —	14 —	n. 2-10-1917
48	Giunti Lidiano di Ottavio . .	7 —	7 —	14 —	n. 17- 8-1918
49	Concari Bruno di Giuseppe .	7,25	6,50	13,75	vedovo 2 figli appl. Int. fin.
50	Paparazzo Tancredi di Ernesto	7,25	6,50	13,75	avventizio n. 9- 9-1913
51	Pinotti Riccardo fu Renzo . .	7,75	6 —	13,75	al. d'ord. Int. fin. n. 4-3-1914
52	Giustini Giulio di Giovanni. .	7,75	6 —	13,75	n. 11- 2-1920
53	Monaco Saverio di Ciro . . .	7 —	6,50	13,50	n. 15- 5-1913
54	Manzato Luigi fu Vittorio . .	7,50	6 —	13,50	n. 20- 3-1915
55	Marchetiello Mario di Giuseppe	7,25	6 —	13,25	comb. O. M. S.
56	Vatore Sabato di Giuseppe . .	7 —	6 —	13 —	coniug. 2 figli

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui al precedente articolo e tenute presenti le disposizioni a favore degli ex combattenti sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Cecere Luigi.
2. Orazi Nazzareno.
3. Silvi Corrado.
4. La Mantia Francesco.
5. Dolcemascolo Antonino.
6. Ghignoni Luigi.
7. Pellegrini Guelfo.
8. Silvestro Amilcare.
9. Soragni Fernando.
10. Velardi Giovanni.
11. Savalli Giuseppe.
12. Vigliani Guido.
13. Costanzo Pietro.
14. Bacci Enzo.
15. Pierri Renato.
16. Mariano Clodio.
17. Marzullo Vincenzo.
18. Luongo Vittorio.
19. Vannini Romualdo.
20. Regalbuto Giuseppe.
21. Stefanelli Francesco.
22. Rossini Alberto.
23. Cassoli Celso.
24. Saltalamacchia Vittorio.
25. Albano Mario Carlo.
26. Levi Marco Aurelio.
27. Elisei Ivo.
28. Pica Nicola.
29. Colafrancesco Mario.
30. Seller Mario.
31. Gerola Enrico.
32. Gabutti Aldo.
33. Nicotra Francesco.
34. Galli Armando.
35. Todisco Mario.
36. Zora Vincenzo.
37. Fantozzi Alfredo.
38. De Santis Scipione.
39. Ferrugia Giovanni.
40. Pisapia Felice.
41. Belli Luciano.
42. Lutri Luigi.
43. Perria Bruno.
44. Frati Delio.
45. Marotta Edoardo.
46. Baroni Ubaldo.
47. Alessandrini Giuseppe.
48. Giunti Lidiano.
49. Concari Bruno.
50. Vatore Sabato (comb. O.M.S.)

Sono dichiarati idonei:

1. Paparazzo Tancredi.
2. Pinotti Riccardo.
3. Giustini Giulio.
4. Monaco Saverio.
5. Manzato Luigi.
6. Marchetiello Mario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4534)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.